

La tutela della vittima alla prova dell'avvocatura: diagnosi empirica e prospettive di effettività

Con approfondimenti di E. Mattevi, N. Brancati e F. Giorcelli

a cura di

*Valentina Bonini, Mariavaleria del Tufo,
Giancarlo Ragozini, Mauro Bardi, Fabrizio Giorcelli**

Abstract: This paper presents the results of a quantitative survey conducted via a questionnaire distributed to lawyers, with the aim of identifying their knowledge, skills, practices and training needs regarding legal assistance for victims. The paper consists of a section outlining the questions and the responses received, accompanied by a brief legal and statistical overview, before focusing on certain issues where the questionnaire revealed a need for more detailed consideration: the victim's right to information, state-funded compensation and restorative justice appear to be three areas where current practice is not aligned with regulatory guidelines or, so far, is little known and rarely applied by the professionals assisting victims through legal proceedings.

Keywords: lawyers, victims' rights, survey, 2012/29/EU directive, State compensation system, restorative justice.

1. *Introduzione*

Negli ultimi anni, il progressivo rafforzamento, a livello sovranazionale e interno, dei diritti riconosciuti alla vittima di reato ha inciso in modo significativo sulla configurazione del processo penale. Tuttavia, all'espansione del quadro normativo non sempre sembra corrispondere una piena e uniforme attuazione delle relative garanzie nella prassi professionale. In presenza di un sistema giuridico che valorizza in misura crescente gli interessi della vittima, appare pertanto opportuno interrogarsi sui riscontri che le recenti innovazioni normative hanno effettivamente prodotto tra gli operatori del processo penale.

* Il lavoro, frutto di una riflessione comune, è stato redatto nei seguenti termini: l'Introduzione è di Valentina Bonini e Mariavaleria del Tufo; gli esiti del questionario sono illustrati sotto il profilo statistico da Giancarlo Ragozini e sotto quello giuridico dagli avvocati Mauro Bardi e Fabrizio Giorcelli; l'*editing*, l'analisi, i grafici e le figure sono stati curati dalla dott.ssa Nicoletta Del Grosso. Gli approfondimenti tematici portano le firme di Elena Mattevi, Nunzia Brancati e Fabrizio Giorcelli.

Muovendo da questo possibile scarto tra innovazione normativa ed effettività applicativa, la presente ricerca si propone di indagare il grado di conoscenza, utilizzo e attivazione degli strumenti di tutela della vittima da parte degli avvocati, quali attori centrali nell'implementazione dei diritti riconosciuti dall'ordinamento. In particolare, l'indagine è volta a rilevare le modalità di relazione con la persona offesa, il livello di familiarità con le disposizioni normative in materia, la capacità di comunicazione con la vittima e le scelte processuali adottate a tutela delle sue esigenze.

A tal fine si è fatto ricorso a un rilevamento statistico basato sulla somministrazione di un questionario, costruito alla luce delle principali innovazioni normative intervenute in materia. Alla parte del questionario volta a saggiare l'esperienza professionale e la qualità della ricezione della recente normativa si affiancano quesiti relativi all'utilizzo degli strumenti di giustizia riparativa e alla conoscenza dei servizi territoriali di assistenza alle vittime. I quesiti sono stati formulati ponendo particolare attenzione alla percezione e alla postura professionale dell'avvocato nei confronti della vittima e degli istituti processuali esplorati.

L'indagine ha tuttavia incontrato significative difficoltà nella fase di coinvolgimento dei destinatari. Le richieste di diffusione del questionario, rivolte dapprima al Consiglio Nazionale Forense e successivamente agli Ordini territoriali, hanno ricevuto riscontro limitato, rendendo necessario procedere con il contributo dei soli ordini e professionisti che avevano manifestato interesse per l'iniziativa. Il campione risultante non presenta pertanto caratteri di piena omogeneità né di adeguata distribuzione territoriale; nondimeno, le risposte raccolte offrono una prima indicazione circa le pratiche e le conoscenze oggetto di indagine e costituiscono un iniziale rilevamento empirico del fenomeno.

La ricerca si inserisce nell'ambito delle attività di un gruppo di lavoro istituito dalla sezione Formazione di Rete Dafne Italia, che ha riunito per circa un anno, con cadenza mensile, operatori di Rete Dafne, psicologi, avvocati, magistrati e docenti universitari intorno al tema dell'effettività dei diritti delle vittime e della reale risposta data alle loro esigenze. I primi esiti dell'iniziativa sono stati presentati nel convegno organizzato il 23 maggio 2025 presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, con il supporto di Rete Dafne Napoli e la partecipazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Nel corso delle attività del gruppo di lavoro, è venuta purtroppo a mancare la prof.ssa Maria Rosaria D'Esposito, che aveva sostenuto con convinzione l'impostazione metodologica dell'indagine sin dalle sue fasi iniziali. Le sue competenze e il suo contributo scientifico hanno rappresentato un riferimento costante nello sviluppo del progetto. A lei il gruppo di ricerca ha intitolato il convegno del 23 maggio 2025 e a lei è dedicato il presente lavoro.

I riferimenti normativi utilizzati per la strutturazione del questionario sono costituiti, in primo luogo, dalla direttiva 2012/29/UE, che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e, sul piano interno, dal d.lgs. n. 212/2015, che ne ha disposto la trasposizione nell'ordinamento italiano mediante modifiche al codice di procedura

penale (artt. 90, 134, 190-*bis*, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p.) e l'introduzione degli artt. 90-*bis*, 90-*ter*, 90-*quater* e 143-*bis* c.p.p. Innovazioni di grande rilievo sono state introdotte dalla riforma del processo penale del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha inciso tra l'altro sulla posizione della vittima nel procedimento, ampliandone i diritti informativi e partecipativi, strutturando per la prima volta nel sistema strumenti di giustizia riparativa ed estendendo l'ambito della procedibilità a querela.

2. *L'indagine*

Per realizzare l'indagine si è utilizzato un questionario strutturato che mira a esplorare le percezioni e le esperienze degli avvocati italiani rispetto ai nuovi scenari giuridici introdotti nel nostro ordinamento in particolare dalla "direttiva vittime" e dalla disciplina organica della giustizia riparativa coniata dalla "riforma Cartabia" (e normativa interna di recepimento), oltre che dall'articolato sistema di indennizzo statale delle vittime di reati intenzionali violenti.

Il questionario si articola in diverse sezioni, ognuna delle quali si focalizza su aspetti specifici, con l'obiettivo di rilevare le esperienze professionali degli avvocati in merito alla loro interazione con le vittime di reato.

La prima sezione raccoglie informazioni di base sui partecipanti, come genere, età, ordine professionale di appartenenza, anni e settore prevalente di esperienza professionale. Successivamente, il questionario esplora la familiarità degli avvocati con i diritti delle vittime, la loro conoscenza della Direttiva relativa alle vittime di reato e le loro opinioni sui programmi di giustizia riparativa recentemente introdotti dalla c.d. riforma Cartabia. Particolare attenzione è posta sulla prassi quotidiana degli avvocati in relazione al contatto con la polizia giudiziaria e alle modalità con cui vengono comunicate le informazioni previste dall'art. 90-*bis* c.p.p. Infine, il questionario affronta il tema dei centri di assistenza alle vittime, al fine di verificare la conoscenza dei professionisti riguardo all'esistenza di tali strutture, alla loro presenza e operatività sul territorio.

Le domande sono state predisposte principalmente con modalità chiuse, consentendo ai partecipanti di selezionare tra opzioni predefinite e, in alcuni casi, fornendo la possibilità di specificare ulteriori dettagli. Questo tipo di quesiti facilita l'analisi statistica dei dati raccolti e consente un confronto diretto delle opinioni e delle esperienze degli avvocati.

Oltre alle domande relative a genere, età, ordini di appartenenza (catalogati in divisione regionale e poi in divisione geografica) e anni di esperienza – che occupano i quesiti numero 1, 2, 3, 4, 5 – la maggior parte dei quesiti è riferita all'esperienza professionale nel contesto della giustizia penale. Tali domande, dalle quali sono state estrapolate le variabili incluse, sono pensate per rilevare:

6. la percentuale degli incarichi professionali giudiziali di natura penale;
7. la percentuale di incarichi di sola consulenza di natura penale;

8. la percentuale degli incarichi a favore della vittima di reato;
9. la conoscenza dei contenuti della Direttiva n. 29/2012/UE;
10. l'opinione sul riconoscimento dei diritti delle vittime da parte del diritto positivo italiano;
11. l'opinione sulla concreta tutela dei diritti delle vittime, come riconosciuti dal diritto positivo italiano;
12. la conoscenza della operatività del sito web <https://www.infovictims.it/>;
13. la pratica di consigliare la lettura ad alcune vittime del sito web <https://www.infovictims.it/>;
14. la concreta messa in pratica dell'accompagnamento della vittima a sporgere la denuncia o la querela;
15. la concreta messa in pratica dell'attivazione della procedura amministrativa prevista dalla l. n. 122/2016 in materia di indennizzo a carico dello Stato;
16. l'opinione, come difensore dell'accusato, circa l'eventuale depotenziamento o compromissione, a causa dei diritti riconosciuti alla vittima, delle garanzie dell'indagato o dell'imputato;
17. l'opinione, come difensore della vittima, rispetto alla giustizia riparativa disciplinata dal d.lgs. n. 150 del 2022;
18. l'opinione, come difensore dell'accusato, sulla giustizia riparativa;
19. l'opinione, come difensore dell'accusato, sulla giustizia riparativa, rispetto all'utilità per la vittima;
20. l'opinione sull'impatto della giustizia riparativa sulla professione;
21. l'opinione sulla necessità di una formazione specifica in tema di giustizia riparativa;
22. l'opinione sui temi di giustizia riparativa che la formazione dovrebbe approfondire;
23. il momento con cui, nell'esperienza professionale di ciascuno, le informazioni previste dall'art. 90-*bis* c.p.p. vengono erogate;
24. le modalità con cui, nella esperienza professionale di ciascuno, le informazioni previste dall'art. 90-*bis* c.p.p. vengono erogate;
25. i contenuti con cui, nella esperienza professionale di ciascuno, l'informazione di cui al punto f) dell'art. 90-*bis* c.p.p. viene erogata;
26. i contenuti con cui, nella esperienza professionale di ciascuno, l'informazione di cui al punto p) dell'art. 90-*bis* c.p.p. viene erogata;
27. l'eventuale messa a conoscenza da parte delle vittime denunciante sulla mancata erogazione dell'autorità delle informazioni prescritte dall'art. 90-*bis* c.p.p.;
28. la cognizione di un arricchimento della consapevolezza in capo alle vittime grazie alle innovazioni apportate dal d.lgs. n. 212/2015;

29. la conoscenza della presenza e della operatività in Italia dei centri per l'assistenza alle vittime di reato;
30. la conoscenza diretta della presenza e della operatività di Rete Dafne Italia;
31. la conoscenza diretta della presenza e della operatività di un centro per le vittime di qualsiasi reato nel territorio;
32. l'eventuale invio, nella esperienza professionale, di una vittima a un centro per l'assistenza alle vittime di reato;
33. la valutazione degli effetti riscontrati dal rivolgersi della vittima a un centro di assistenza in termini di accrescimento della sua consapevolezza.

Per somministrare il questionario il lavoro ha avuto inizio svolgendo una ricerca sul sito del Consiglio Nazionale Forense. Da qui, sono stati estrapolati, attraverso l'albo ordinario, i contatti mail di Presidente e vice-Presidente di ciascun ordine territoriale. Nel febbraio del 2024, a ciascun ordine è stato chiesto di inviare una mail ai suoi aderenti contenente la presentazione dell'indagine così come il link per la compilazione attraverso la piattaforma Survey Monkey. Nonostante una campagna di richiamo, hanno risposto al questionario solo 194 avvocati, denotando uno scarso interesse, o una scarsa abitudine, sia degli ordini sia degli avvocati, a questo tipo di studi.

3. I principali risultati

3.1. Il profilo professionale dei partecipanti al questionario (quesiti 1-4)

Innanzitutto, descriviamo il nostro campione per quel che riguarda le prime quattro domande, ovvero genere, età, anni esperienza e ordine territoriale di appartenenza.

Come mostra il grafico (Fig. 1), sul totale dei rispondenti, la distribuzione dei generi è abbastanza bilanciata, con una leggera prevalenza di rispondenti femmine. La differenza di pochi punti percentuali indica una rappresentanza quasi equa tra uomini e donne.

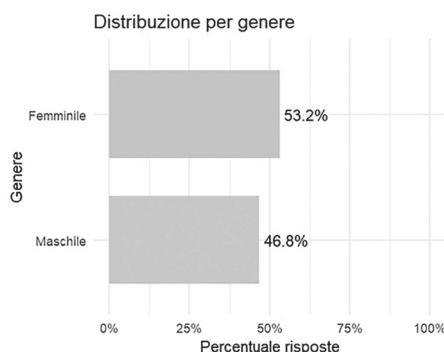


Fig.1. Distribuzione per genere.

Nel **quesito 2**, viene indagata la distribuzione dell'età dei rispondenti (Fig. 2). Al partecipante viene richiesto di collocarsi in una fascia di riferimento. Partendo da una suddivisione in 6 fasce di età di 10 anni ciascuna, da 20 a 79 anni, sono state registrate, su 194 intervistati, 186 risposte. Il maggior numero di rispondenti appartiene alle fasce di età comprese tra 50 e 59 anni (61 risposte) e tra i 40 e i 49 (57 risposte). Nella fascia compresa tra i 30 e i 39 anni si sono collocati 28 rispondenti, 26 nella fascia che va dai 60 ai 69 anni. I rispondenti aventi un'età compresa tra 70 e 79 anni sono 7, come coloro che appartengono alla fascia più giovane (20-29 anni). Le risposte più numerose mostrano una maggiore partecipazione al questionario di avvocati che appartengono alle fasce di età centrali, corrispondenti a fasi della vita caratterizzate dal pieno impegno professionale; il minor numero di partecipanti rientranti nelle fasce di età estreme, i più giovani e i più anziani, è evidentemente dovuto al fatto che la prima fascia corrisponde a soggetti che si trovano ancora nell'età degli studi, mentre l'ultima corrisponde all'età del pensionamento.

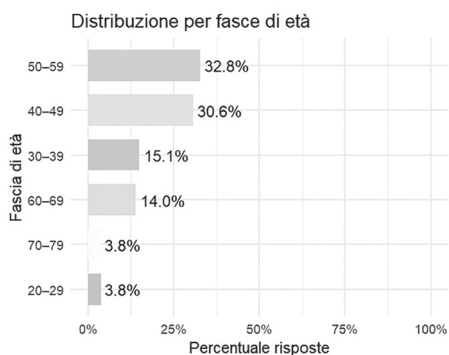


Fig. 2. Distribuzione per età.

Per quel che riguarda la distribuzione territoriale degli intervistati (**quesiti 3-4**), la maggior parte dei rispondenti proviene dalla regione Lombardia (52); seguita dall'Umbria (41) e dalla Campania 28. Aggregando le regioni per ripartizione geografica, suddividendo in nord, centro e sud le regioni di provenienza degli intervistati si nota una prevalenza del nord, ma con una buona distribuzione territoriale (Fig. 3).

Infine, considerando gli anni di esperienza professionale (**quesito 5**) la maggior parte dei rispondenti (111) ha una lunga esperienza (>15) e circa il 60% una esperienza almeno quindicennale (Fig. 4).

3.2 Incarichi professionali in materia (quesiti 6-8)

Essendo l'indagine rivolta agli appartenenti agli ordini forensi, si è ritenuto utile indagare (e approfondire nei quesiti 6, 7, 8) circa la quota di incarichi

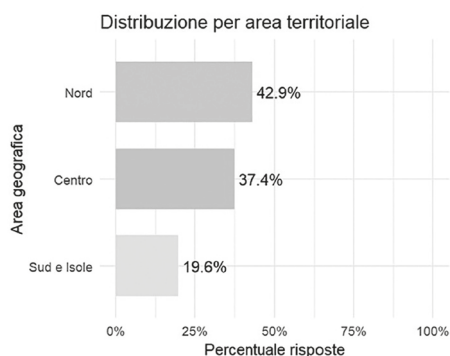


Fig. 3. Distribuzione per aree territoriali.

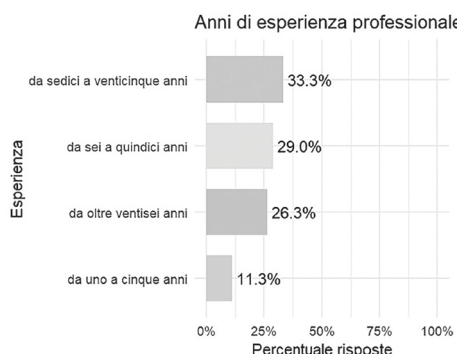


Fig. 4. Distribuzione per anni di esperienza.

professionali in materia penale (Fig. 5). Per incarichi professionali si intendono, in riferimento al **quesito 6**, le pratiche di carattere giudiziario. Dalle risposte si evidenzia un dato di un certo interesse: il maggior numero delle risposte (93) è stato fornito da coloro che hanno dichiarato di trattare – sul totale delle pratiche – una quota di incarichi di carattere penale inferiore al 40% del totale (la minore tra le alternative proposte). Coloro che hanno attestato di trattare il minor numero di pratiche di carattere penale sono dunque sorprendentemente quelli che hanno partecipato maggiormente (da un punto di vista numerico) a una indagine statistica che ha a che fare con la pratica penale.

Sempre nell'ambito degli incarichi professionali, si è chiesto (**quesito 7**) di quantificare la parte della pratica penale rimasta a livello puramente consulenziale senza alcun contatto con l'autorità giudiziaria (Fig. 6). Le attività di consulenza professionale nell'ambito penale possono concretarsi in tre modalità: *i*) consulenza preventiva al potenziale indagato; *ii*) consulenza preventiva alla potenziale vittima; *iii*) consulenza volta a prevenire un conflitto penalmente rilevante. L'attività consulenziale in materia penale dell'avvocato

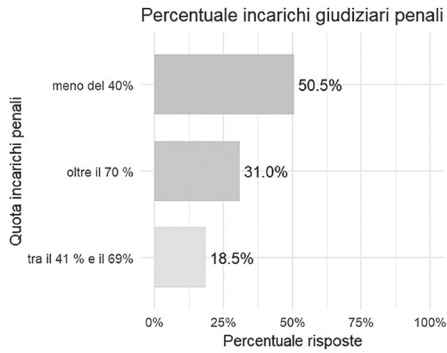


Fig. 5. Percentuale degli incarichi giudiziari in materia penale.

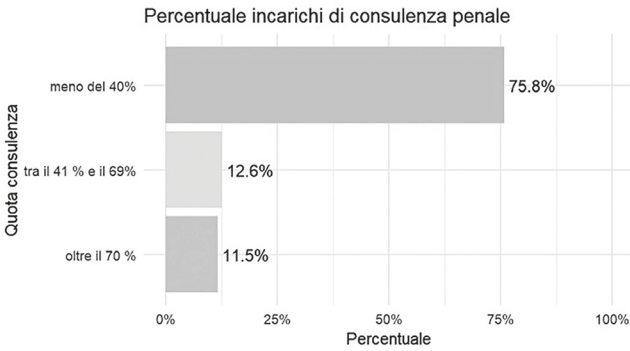


Fig. 6. Percentuale degli incarichi di consulenza penale.

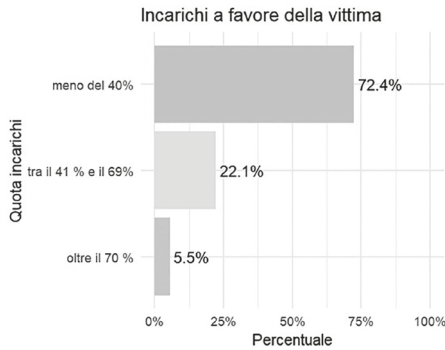


Fig. 7. Percentuale degli incarichi a favore della vittima di reato.

a favore delle vittime di reato può coinvolgere competenze di carattere relazionale e legate all'ambito del *problem solving* che, proprio in caso di vittime che hanno deciso di non denunciare, andrebbero indagate e sviluppate con attenzione. Fra i rispondenti, in generale, la maggior parte (138, il 75,82% del totale) ha dichiarato di occuparsi di un volume più esiguo di incarichi di sola consulenza di carattere penale.

Ancora rispetto agli incarichi professionali assunti (sia di tipo giudiziario sia le mere consulenze) si è chiesto (**quesito 8**) di quantificare gli incarichi professionali a supporto e difesa delle vittime di reato.

I valori che emergono dalle risposte testimoniano (Fig. 7), in generale, come la maggior parte dei rispondenti (131, il 72,38% del totale) abbia dichiarato di assumere, a favore della vittima di reato, una misura minore di incarichi professionali rispetto a quelli assunti a favore dell'indagato/imputato; solo 10 dei rispondenti (il 5,52% del totale) hanno dichiarato di assumere oltre il 70% di incarichi a favore della vittima di reato.

Il rilievo evidenziato potrebbe trovare ragione in circostanze diverse ed eterogenee: *i*) la circostanza in base alla quale, se la difesa tecnica dell'indagato/imputato è necessaria, quella della vittima è solo eventuale; *ii*) la circostanza in base alla quale, molto spesso, la vittima rinuncia a far valere in giudizio i propri diritti violati; *iii*) una certa quota (anche numericamente apprezzabile) di reati previsti dall'ordinamento è senza vittima, o senza vittima individuabile formalmente.

3.3. Avvocati e direttiva 2012/29/UE (quesiti 9-11)

Con i **quesiti da 9 a 11** il questionario intende indagare quale conoscenza abbia l'avvocatura di alcuni aspetti specifici della tutela delle vittime e quali siano le sue opinioni sul punto.

I quesiti vertono in primo luogo sulla conoscenza dei contenuti della direttiva 2012/29/UE e sulla sua applicazione nella prassi giudiziaria italiana.

Il quesito 9 non è volto a far luce sulla conoscenza dell'esistenza in sé della direttiva, ma a verificare le informazioni possedute in ordine ai suoi contenuti prescrittivi, sotto il profilo tanto dei principi generali quanto delle disposizioni normative. Come si evince dalla Fig. 8, 128 partecipanti – corrispondenti al 78,53% – hanno riferito di essere a conoscenza dei suoi contenuti. Resta da indagare se la conoscenza sia dettagliata o sommaria e attraverso quali modalità sia stata acquisita (dialogo tra colleghi; corso di formazione; consultazione di riviste o banche dati; altre fonti).

36 dei partecipanti – corrispondenti al 21,47% – dichiarano di ignorare i contenuti dello strumento europeo. Si tratta di una quota relativamente esigua, che acquista però un peso maggiore, letta in correlazione col numero di partecipanti (77) che non hanno fornito alcuna risposta al quesito (le mancate risposte possono infatti essere considerate equivalenti a un "non conosco"), raggiungendo un totale complessivo di 113 risposte negative. La

quota è piuttosto rilevante e si avvicina a quella di coloro che hanno fornito risposta positiva (128), affermando di conoscere i contenuti della direttiva. Il risultato, così complessivamente apprezzato, può costituire utile spunto di riflessione in merito all'attenzione oggi riservata dai professionisti della giustizia alla conoscenza e rilevanza del diritto dell'Unione europea.

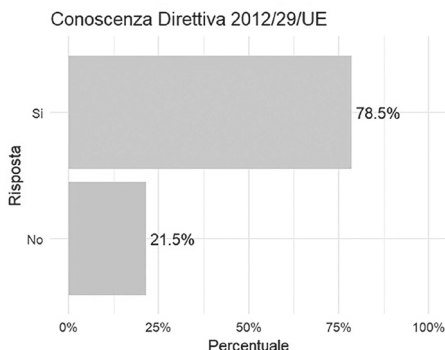


Fig. 8. Conoscenza degli intervistati sulla direttiva 2012/29/UE.

Si è successivamente indagato (**quesito 10**) circa lo stato del recepimento dei diritti delle vittime e sulla tutela ad essi assicurata dal diritto italiano (Fig. 9a). Il testo della domanda è stato formulato in modo volutamente ampio e generico rispetto all'individuazione dei diritti e delle facoltà della vittima. 24 partecipanti – corrispondenti al 14,72% delle risposte effettivamente fornite – hanno attestato che il diritto positivo italiano riconosce, in modo pieno e completo, i diritti delle vittime di reato. Non viene qui richiesta un'opinione circa l'effettività di tali diritti nel sistema.

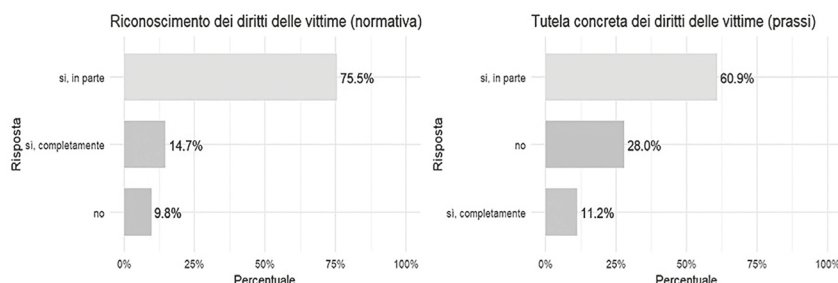
Si tratta di una quota relativamente esigua che corrisponde a un parere ottimistico circa l'assetto e il contenuto del diritto italiano in relazione ai diritti riconosciuti alle vittime.

98 dei partecipanti – corrispondenti al 60,87% delle risposte effettivamente fornite – si sono espressi nel senso che il diritto positivo italiano riconosce solo in parte i diritti delle vittime.

16 dei partecipanti – corrispondenti al 9,82% delle risposte effettivamente fornite – hanno dichiarato di non sapere se il diritto positivo italiano riconosca i diritti della vittima del reato.

Se a questi 16 rispondenti – un numero peraltro esiguo – aggiungiamo i 77 partecipanti che non hanno fornito alcuna risposta, sono 93 le persone che – verosimilmente – non sono state in grado di esprimere un'idea in materia.

Il **quesito 11** sposta invece l'attenzione da una considerazione di tipo astratto delle norme, alla prassi applicativa che le connota.



Figg. 9a e 9b. Tutela dei diritti delle vittime nel diritto italiano.

Come si evince dalla Fig. 9b, 18 partecipanti – con una corrispondenza dell'11,18% delle risposte effettivamente fornite – hanno ritenuto che i diritti delle vittime, previsti dal diritto positivo, siano completamente attuati nella pratica. Si tratta di una opinione che dovrebbe essere approfondita alla luce della distinzione tra diritti e facoltà della persona offesa. Infatti, se risulta comprensibile che i primi siano rispettati dall'autorità procedente, molte altre posizioni giuridiche riconosciute alla vittima non sono giustiziabili.

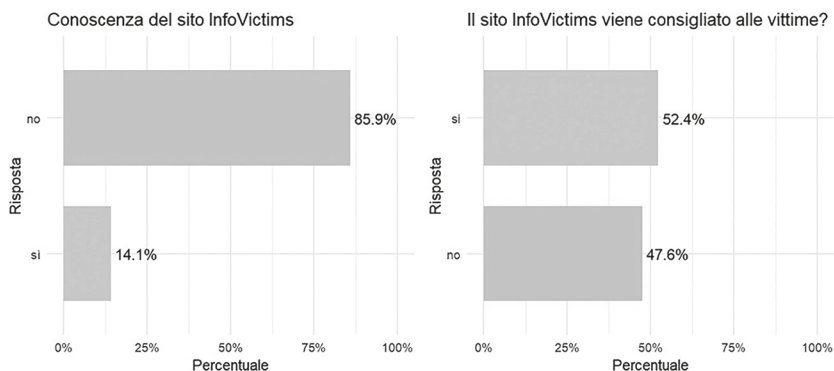
Peraltro, 96 partecipanti – pari al 60% delle risposte effettivamente fornite – hanno riferito che anche i diritti riconosciuti alle vittime di reato sono solo in parte attuati nella pratica, 45 partecipanti – corrispondenti al 27,95% delle risposte effettivamente fornite – hanno affermato che i diritti della vittima di reato, nella pratica, non sono pienamente garantiti dalla autorità. Si tratta di un risultato che meriterebbe maggiori approfondimenti per comprendere se vi sia un'area dei diritti e delle facoltà della vittima che risulta maggiormente trascurata nella prassi giudiziaria.

I partecipanti che non hanno fornito alcuna risposta sono 79. Le omesse risposte possono ragionevolmente essere ricondotte a due ordini di fattori: il disinteresse di una parte dei non-rispondenti per l'argomento trattato e/o il mancato coinvolgimento esperienziale nell'assistenza alla vittima nell'esercizio dei suoi diritti.

3.4. Conoscenza e utilizzo del sito InfoVictims (quesiti 12 e 13)

L'indagine ha inteso verificare il livello di familiarità dell'avvocatura con il portale informativo dedicato alle vittime di reato, nonché la sua effettiva integrazione nella prassi professionale. I risultati mostrano un quadro significativo sotto il profilo della circolazione delle informazioni e dell'utilizzo degli strumenti istituzionali a supporto della vittima.

Dal primo grafico (Fig. 10a) emerge come la conoscenza dell'operatività del sito non sia universalmente diffusa tra i professionisti. Una quota non trascurabile di rispondenti dichiara infatti di non esserne a conoscenza, evidenziando un deficit informativo che appare particolarmente rilevante se si



Figg. 10a e 10b. Conoscenza di InfoVictims.

considera la funzione del portale quale strumento di orientamento generale sui diritti, sui servizi territoriali e sulle possibilità di tutela extragiudiziale.

Il secondo grafico (Fig. 10b), relativo alla prassi del consigliare la consultazione del sito alle vittime assistite, evidenzia un ulteriore scarto: anche tra coloro che conoscono l'esistenza del portale, non tutti ne promuovono attivamente l'utilizzo nel percorso di accompagnamento della persona offesa. Tale dato suggerisce che il sito non sia ancora stabilmente percepito come parte integrante degli strumenti operativi del difensore della vittima.

La lettura combinata dei due risultati consente di individuare una duplice criticità: da un lato, la necessità di rafforzare la diffusione e la conoscibilità del portale presso i professionisti; dall'altro, l'esigenza di promuoverne l'uso sistematico quale supporto informativo di base, capace di integrare l'assistenza legale con indicazioni sui servizi, sulle tutele disponibili e sui canali di accesso alle informazioni. In tale prospettiva, il dato si presta a essere letto anche in connessione con il tema del numero telefonico unico per le vittime, quale strumento di accesso immediato e uniforme alle informazioni, che potrebbe contribuire a colmare il divario tra strumenti esistenti e loro effettiva fruizione.

3.5. Il difensore della vittima e i diritti informativi (quesiti 14-16)

Un momento rilevante nel ruolo svolto dal difensore della vittima concerne l'accompagnamento delle vittime a sporgere la denuncia o la querela (**quesito 14**). Si tratta di un profilo interessante sotto più aspetti della pratica professionale, per la delicatezza del primo contatto tra vittima e autorità; per il supporto comunicativo offerto nel loro interrelazionarsi; per le caratteristiche del *luogo* nel quale l'autorità esercita le proprie funzioni, che potrebbe suscitare timore e disorientamento nella vittima. Insomma, come emerge anche dalla direttiva (artt. 3, 4, 25), la prima occasione di contatto con la polizia giudiziaria o con l'autorità giudiziaria può essere un momento decisivo

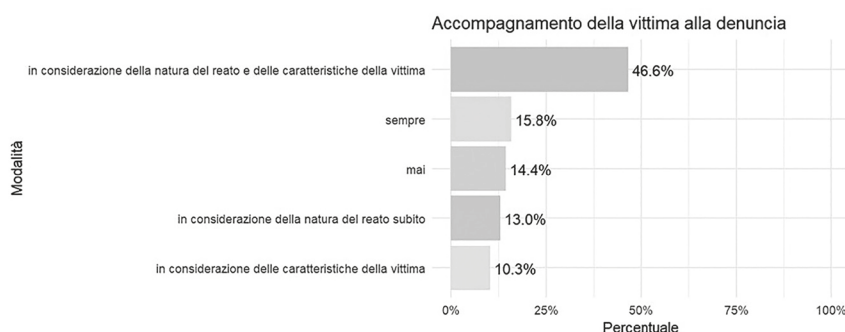


Fig. 11. Assistenza e accompagnamento alla denuncia della vittima.

sul piano sia dell'esperienza umana della vittima, sia del corretto e compiuto "confezionamento" della notizia di reato.

Come si evince dalla Fig. 11, 23 rispondenti – corrispondenti al 15,75% delle risposte effettivamente fornite – hanno affermato di accompagnare sempre la vittima a denunciare il reato subito. Siamo di fronte a una quota piuttosto limitata: molto spesso si può trattare di avvocati che fanno parte di reti associative a favore delle vittime (generiche o specializzate), prese generalmente in carico sin dalla accoglienza e dalla apertura della pratica. In casi di questo tipo l'accompagnamento della vittima è solitamente preceduto sia dalla preparazione della vittima denunciante alla descrizione dei fatti sia dalla preparazione emotiva.

Il 13,02% dei rispondenti ha affermato di accompagnare la vittima a seconda della natura del reato subito. In questo caso la natura del reato può riferirsi alla gravità della violazione e del suo impatto sulla sfera intima ed emotiva della persona offesa (ad esempio, in ipotesi di violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori o *revenge porn*). La presenza del difensore può essere opportuna e utile anche nel caso di reati complessi e di elevata difficoltà tecnica (ad esempio, reati che attengono alla regolare disciplina del mercato e della finanza).

Il 10,27% dei rispondenti ha affermato di accompagnare la vittima a sporgere la denuncia o la querela in considerazione delle sue caratteristiche personali. La scelta in questo senso può dipendere dalla condizione di fragilità della vittima in ragione dell'età, delle condizioni di salute fisica o mentale, delle competenze e delle difficoltà comunicative.

Inoltre, 68 rispondenti – corrispondenti al 46,58% delle risposte effettivamente fornite – hanno riferito di decidere di accompagnare la vittima tenendo in considerazione tanto la natura del reato quanto le caratteristiche della vittima. In questo caso si tratta della combinazione sinergica dei due criteri appena ricordati. Un richiamo, rispetto a questo argomento, può essere fatto all'art. 90-*quater* c.p.p. che, nel delineare – seppure ad altri fini – la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa, può offrire criteri

valutativi utili per individuare i bisogni di assistenza professionale della vittima in sede di denuncia/querela.

Infine, 21 rispondenti – corrispondenti al 14,38% delle risposte effettivamente fornite – hanno dichiarato di non accompagnare mai la vittima. 102 partecipanti non hanno fornito alcuna risposta.

Si è successivamente indagata l'attivazione della procedura amministrativa prevista dalla l. 7 luglio 2016, n. 122 in materia di indennizzo a carico dello Stato (**quesito 15**).

Il quesito ha una portata pratica e culturale. La mancata conoscenza della procedura amministrativa potrebbe essere conseguente a un orientamento culturale che considera il procedimento penale l'unico luogo di riconoscimento dei bisogni della vittima, non venendo presa in considerazione l'opportunità di acquisire informazioni sulle ulteriori modalità di indennizzo/risarcimento da parte delle istituzioni. Del resto, lo stesso legislatore ha a lungo mostrato scarso interesse per la tutela indennitaria pubblica a favore della vittima, probabilmente anche allo scopo di contenere i costi: il fondo per le vittime di reati intenzionali violenti, imposto dalla direttiva 2004/80/CE, è stato istituito in Italia solo in conseguenza delle procedure di infrazione europee relative alla mancata attuazione dell'art. 12 comma 2 della direttiva.

D'altra parte, l'avvocato può guardare con scarso interesse alla richiesta dell'indennizzo statale per la complessità e i tempi della procedura. L'indennizzo viene infatti erogato soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale e l'esperimento della procedura di recupero coattivo del risarcimento a cui la sentenza abbia condannato il responsabile del reato; inoltre, gli indennizzi hanno importi fissi e sicuramente inferiori a quanto viene liquidato dal giudice. Molto spesso anche le vittime hanno scarso interesse ad avviare tale procedimento, in ragione dell'irrisorietà dell'indennizzo (fatta eccezione per gli omicidi e le violenze sessuali), che viene vissuto come una minimizzazione del dolore patito, a tal punto da provocare una vittimizzazione secondaria.

Il fatto che il 91.03% degli intervistati (Fig. 12) non abbia mai utilizzato il fondo fa emergere la necessità di una puntuale informazione e formazione, che superi gli eventuali deficit di conoscenza e consenta di accompagnare efficacemente la vittima nel percorso lungo e complesso dell'ottenimento dell'indennizzo.

L'8,7% degli intervistati risponde di aver utilizzato lo strumento con alteri esiti, probabilmente ritenendo che seppur per una ristretta cerchia di reati, il costituirsi parte civile senza ricevere risarcimenti/indennizzi non provochi vittimizzazione secondaria se è fin dall'inizio comunque nota l'impossibilità del responsabile ad adempiere le obbligazioni civili o la sua mancanza di volontà in tal senso.

Sul tema dell'indennizzo statale, v., per ulteriori approfondimenti, *infra*, § 4.3, F. Giorcelli, *La tutela indennitaria della vittima di reati intenzionali violenti*.

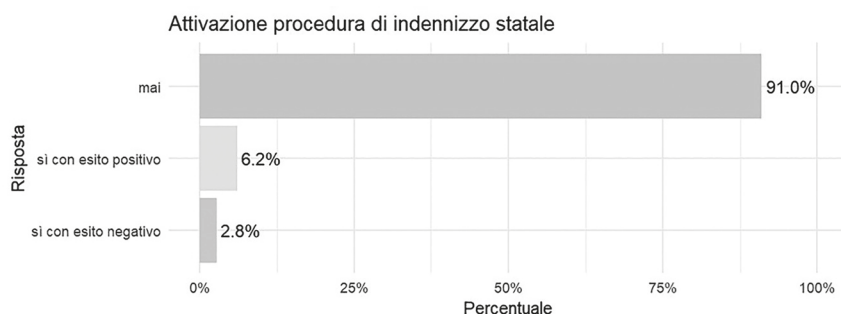


Fig. 12. L'attivazione di procedura di indennizzo.

Il **quesito 16** indaga se, nella prospettiva del difensore dell'accusato, i diritti riconosciuti alla vittima possano depotenziare o compromettere le garanzie dell'indagato o dell'imputato. Le risposte (Fig. 13) evidenziano un quadro articolato: una parte dell'avvocatura percepisce una possibile tensione tra l'ampliamento delle prerogative della persona offesa e la tenuta dell'equilibrio processuale, mentre un'altra quota non ravvisa tale rischio o non assume una posizione definitiva. Il dato riflette un nodo culturale rilevante, poiché l'evoluzione del processo penale verso una maggiore attenzione alla vittima non è sempre letta come un rafforzamento complessivo del sistema delle tutele, ma talvolta come uno spostamento degli equilibri tra le parti. Ne emerge l'esigenza di un approfondimento formativo che chiarisca come, nel modello normativo, diritti della vittima e garanzie difensive siano concepiti in termini di integrazione e non di contrapposizione.

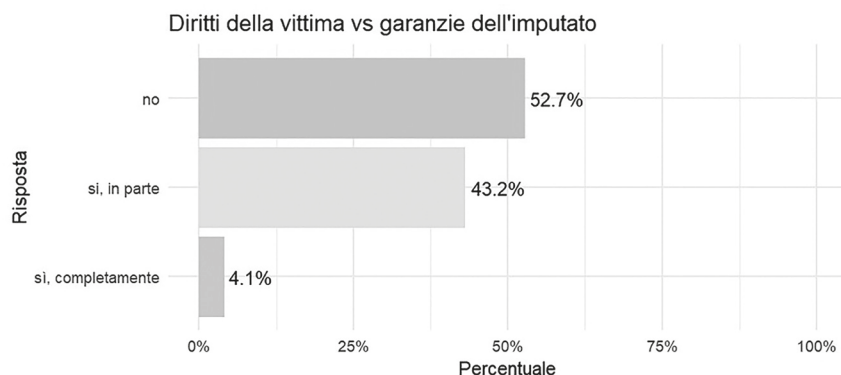


Fig. 13. Distribuzione dell'opinione su diritti delle vittime contrapposti alle garanzie dell'imputato.

3.6. I difensori e la giustizia riparativa (quesiti 17-22)

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 introduce una disciplina organica della giustizia riparativa. Da progetti realizzati informalmente e solo in alcune aree territoriali si passa a un servizio diffuso su tutto il territorio nazionale, incardinato nelle pubbliche amministrazioni e basato su precise regole procedurali che tutti i soggetti processuali (compresi gli avvocati), qualora vogliano inviare una delle parti a un servizio di giustizia riparativa, devono rispettare.

La scelta normativa sollecita i professionisti a domandarsi in cosa la giustizia riparativa propriamente consista, come si relazioni al processo penale e, soprattutto, come possa essere utilizzata nell'interesse della parte che ad essi si rivolge.

La giustizia riparativa risulta oggetto di disciplina nell'art. 12 della direttiva 2012/29/UE. L'attenzione dell'Unione europea per tale strumento è testimoniato anche dalla proposta di direttiva COM/2023/424¹, di modifica della direttiva 2012/29/UE, il cui art. 26-*bis* prevede che gli Stati, anche in materia di giustizia riparativa, istituiscano e applichino protocolli specifici per l'organizzazione di servizi e azioni da parte delle autorità competenti e dei soggetti che vengano in contatto con le vittime. I protocolli sono elaborati in coordinamento e cooperazione con le varie istanze coinvolte per garantire diritti e assistenza alle vittime.

Il ruolo dell'avvocato, all'interno del rapporto fiduciario con i propri assistiti, è decisivo nell'informare e nel consigliare la parte rispetto alla possibilità di richiedere e/o aderire ad un programma di giustizia riparativa. Ma quale l'utilità per la vittima di parteciparvi, secondo l'Avvocatura? I quesiti sono stati scissi, e sono stati pensati per rilevare prima l'opinione dell'avvocato come difensore della vittima (**quesito 17**), poi quella dell'avvocato in veste di difensore dell'indagato/imputato (**quesiti 18-19**).

Il 32,41% dei rispondenti in qualità di difensore della vittima ritiene utile la partecipazione; il 20,69% è di parere contrario. Il dato più interessante è tuttavia fornito dalla prevalenza di avvocati, il 46,90%, che non hanno ancora un pensiero compiuto (Fig. 14). Si evidenzia così un'esigenza di approfondimento che potrebbe trovare risposta in percorsi di formazione sul punto specificamente dedicati alla classe forense, e che potrebbe essere favorita, con l'avvio dell'operatività dei centri di giustizia riparativa, anche dalla sperimentazione diretta degli eventuali benefici derivanti dai programmi di giustizia per gli assistiti, siano questi le vittime o le persone a cui viene attribuita l'offesa.

¹ La proposta di direttiva può essere consultata al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0424>. Nel dicembre 2025 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'aggiornamento della direttiva 2012/29/UE, convergendo sul testo della proposta di direttiva COM(2023)424 (i contenuti essenziali dell'accordo sono riportati nel press release leggibile al link https://www.processopenaleegiustizia.it/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=3747). La proposta di modifica è stata approvata definitivamente dal Parlamento europeo il 20 maggio 2026, confermando l'introduzione dell'art. 26-bis nei termini riportati.

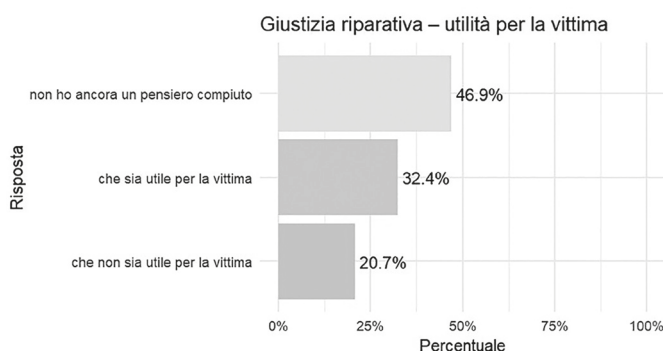


Fig. 14. Distribuzione delle risposte circa l'utilità della giustizia riparativa.

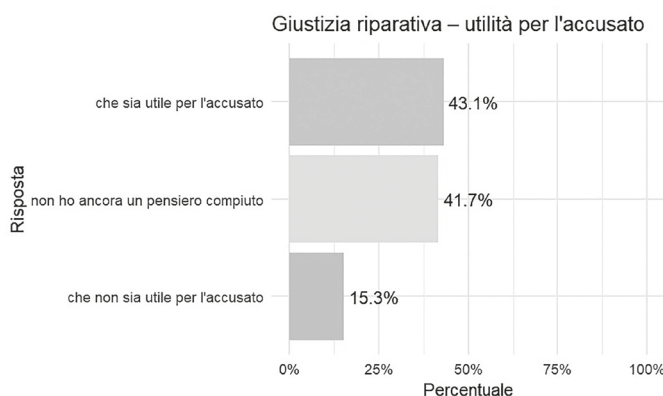


Fig. 15. Distribuzione delle risposte circa l'utilità della giustizia riparativa.

Gli intervistati cui è stato chiesto, in due diversi quesiti, di valutare dalla prospettiva del difensore dell'accusato, l'utilità e l'opportunità dei programmi di giustizia riparativa rispetto sia all'accusato (**quesito 18**) sia alla vittima (**quesito 19**), hanno risposto nei termini seguenti. Per il 43,1% dei rispondenti (Fig. 15), la risposta è affermativa rispetto all'utilità per l'accusato; mentre una percentuale minore (il 32,4%) ne riconosce l'utilità per la vittima (Fig. 14). Va ricordato che i quesiti sono formulati in termini generici riguardo al tipo di utilità, ossia non specificano se l'utilità debba essere intesa in termini di relazione con la vittima e di trasformazione del proprio vissuto, ovvero sotto il profilo della produzione di effetti giuridici *in bonam partem*, che può essere alla base dell'interesse verso gli strumenti riparativi in capo all'accusato.

L'alto numero sia dei difensori dell'accusato (41,7%) sia dei difensori della vittima (46,9%) che ancora non si sono fatti un'idea in materia è correlato al mancato ricorso di un'ampia fascia di professionisti a questo strumento processuale, con ricadute sul sistema (Figg. 14 e 15).

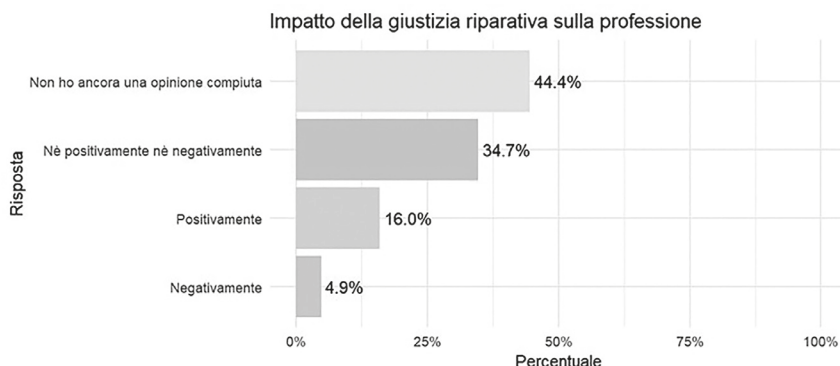


Fig. 16. Distribuzione dell'opinione circa l'impatto della riforma sulla professione.

Comparando le risposte date dagli avvocati – prima dalla prospettiva di difensore della vittima e poi da quella di difensore dell'accusato – circa l'utilità dei programmi di giustizia riparativa, si riscontra una valutazione di utilità per il 32,4% dei difensori della vittima e per il 43,1% dei difensori dell'accusato. Si rileva, quindi, una visione sostanzialmente equivalente degli avvocati favorevole ai programmi di giustizia riparativa indipendentemente dalla posizione dell'assistito nel procedimento penale.

Questo è sintomatico del diffondersi di una visione culturale a prescindere dai ruoli processuali svolti.

Le novità introdotte con i programmi di giustizia riparativa potrebbero avere un impatto sulla professione degli avvocati: pertanto, è stato ritenuto utile chiedere (**quesito 20**) quali possano essere tali effetti.

Il quesito, come i successivi 21 e il 22, si rivolge a tutti gli avvocati, a prescindere dal ruolo della parte assistita (accusato o vittima). La maggioranza degli intervistati (Fig. 16), pari al 44,44%, dichiara di non avere ancora un'opinione compiuta; il 34,72% ritiene che la giustizia riparativa non influirà né in positivo né in negativo sulla propria professione.

Le risposte positive sono pari al 15,97% e comunque superiori al 4,86% di chi ritiene negativo l'impatto.

Il **quesito 21** chiede agli avvocati se ritengano necessaria una formazione specifica in materia di giustizia riparativa, in funzione dell'avvenuta introduzione della sua disciplina organica nel sistema. La domanda è stata formulata per saggiare la consapevolezza della classe forense non solo rispetto alla novità della normativa, ma in relazione al cambio di prospettiva che essa richiede: il nuovo strumento può essere fatto funzionare correttamente, solo se correttamente conosciuto.

Come mostrato in Fig. 17, a fronte di una percentuale esigua (7,53%) che nega decisamente l'utilità di una formazione, il 73,29% degli intervistati

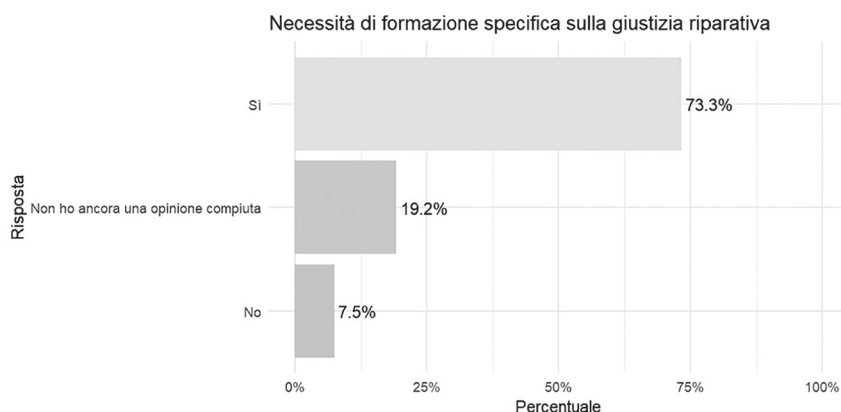


Fig. 17. Distribuzione relative alla necessità di formazione.

ritiene necessaria una formazione specifica che potrebbe giovare anche a quel 19,2% di avvocati che ancora non ha un'opinione compiuta.

Il **quesito 22** chiede specificamente su quali aspetti della giustizia riparativa la formazione dovrebbe vertere. La divisione, in base agli argomenti suggeriti, ha dato i seguenti risultati (Tab. 1):

<i>Temi della formazione</i>	<i>Risposte</i>
Principi e pratica della GR	14
Aspetti giuridici	9
Tutti gli aspetti	8
Aspetti psicologici	7
Modalità di accesso al programma	7
Ruolo degli operatori	6
Non definito	4
<i>Totale</i>	55

Tabella 1. Temi richiesti per la formazione specifica.

I risultati mostrano un minor numero di risposte rispetto a quelle generalmente fornite agli altri quesiti. Gli intervistati suggeriscono come temi da trattare, *in primis*, quelli riguardanti principi e pratica della giustizia riparativa. Anche gli aspetti legali sono visti come cruciali, in quanto il rapporto di complementarità costruito dal legislatore italiano rende necessario comprendere le regole e le procedure che attengono alle interrelazioni tra giustizia penale e giustizia riparativa.

Gli aspetti psicologici e le modalità di accesso sono indicati come temi altrettanto essenziali per la formazione, rivelando la consapevolezza che, per comprendere le dinamiche emotive e relazionali nelle pratiche riparative, l'avvocato debba dotarsi di conoscenze extragiuridiche. Pari rilievo è stato dato all'approfondimento delle questioni relative all'accesso al programma, ove si intersecano aspetti giuridici (art. 129-*bis* c.p.p.) e aspetti psicologici (sondati nel vaglio di fattibilità condotto dai mediatori *ex* art. 54 d.lgs. n. 150/2022).

Meno prioritario rispetto ad altri temi è risultato il ruolo degli operatori, che è comunque considerato rilevante, riflettendo il bisogno di chiarire le responsabilità e le funzioni di chi lavora in questo ambito. Per finire, un gruppo più ristretto non ha specificato le proprie preferenze, forse per mancanza di informazioni o di interesse sul tema specifico. Da un gruppo più esiguo viene invece la considerazione che una formazione completa dovrebbe abbracciare tutte le aree elencate, evidenziando una visione più globale delle competenze necessarie.

In tema di giustizia riparativa, v., per ulteriori approfondimenti, *infra*, § 4.1, il contributo di E. Mattevi, *Il coinvolgimento delle vittime di reato e la giustizia riparativa*.

3.7. Le informazioni alla persona offesa da parte dell'Autorità

Questa sezione del questionario si concentra prettamente sulle disposizioni previste all'art. 90-*bis* c.p.p., che è dedicato ai diritti informativi in favore della vittima, presidio necessario per riconoscere effettività alle facoltà e ai diritti delle vittime nell'ambito delle procedure giudiziarie penali. Per tale motivo, sin dal primo contatto con l'autorità, la persona offesa ha il diritto a ricevere le informazioni necessarie. Tra le informative più importanti, occorre sicuramente citare quelle relative alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione, al diritto di chiedere il risarcimento dei danni da reato (costituendosi parte civile) o, ancora, agli oneri e alle facoltà connesse all'assunzione della posizione di querelante.

Il recepimento della direttiva 2012/29/UE ha inciso sull'art. 90-*bis* c.p.p., introducendo nuovi obblighi informativi per assicurare alla persona offesa la possibilità di partecipare in modo più informato, consapevole ed attivo al processo.

Ulteriori oneri di informativa alla persona offesa sono stati successivamente introdotti dalla riforma del 2022, tra i quali ha particolare importanza l'informazione circa la facoltà di accesso al programma di giustizia riparativa, nonché dei relativi effetti in merito alla remissione della querela.

Nel questionario si è chiesto in primo luogo (**quesito 23**) di riferire quando le informazioni previste dall'art. 90-*bis* c.p.p. vengano erogate dalle autorità procedenti, così da comprendere il momento procedimentale nel quale la vittima viene resa edotta dei propri diritti e delle proprie facoltà.

Le risposte non date sono 136: un numero tutt'altro che esiguo, superiore alle risposte fornite. La mancata risposta potrebbe essere attribuita al disinteresse del rispondente per l'argomento o al fatto che il rispondente non ha mai assistito la vittima quando riferisce la notizia di reato, oppure al disinteresse per l'argomento, pur centrale nella costruzione della Direttiva vittime.

28 dei rispondenti – corrispondenti al 25,00% delle risposte effettivamente fornite – hanno attestato che le informazioni dell'art. 90-*bis* c.p.p. sono erogate al primo contatto con l'autorità (Fig. 18).

Si tratta di una quota che dà conto di una prassi conforme a quanto prescritto sia dalla direttiva (art. 4) sia dall'art. 90-*bis* c.p.p. Il problema, piuttosto, risiede nella relativa vaghezza della espressione «[a]l primo contatto con l'autorità» che può essere riferita a diversi momenti ma che più precisamente potrebbe coincidere con il momento in cui colui che ritiene di aver subito un pregiudizio per effetto di una condotta penalmente rilevante, si reca dall'autorità per esporre i fatti.

Va comunque tenuto presente che la denuncia può essere preannunciata via e-mail – formalizzata in presenza successivamente – all'indirizzo *Denuncia vi@ Web* (ma solo per un numero limitato di fatti, anche non costituenti reato).

13 dei rispondenti – corrispondenti all'11,61% delle risposte effettivamente fornite – hanno attestato che le informazioni dell'art. 90-*bis* c.p.p. sono erogate nel corso della verbalizzazione della denuncia.

28 dei rispondenti – corrispondenti al 25,0% delle risposte effettivamente fornite – hanno riportato che le informazioni dell'art. 90-*bis* c.p.p. sono erogate dopo la verbalizzazione dei fatti da parte dell'esponente.

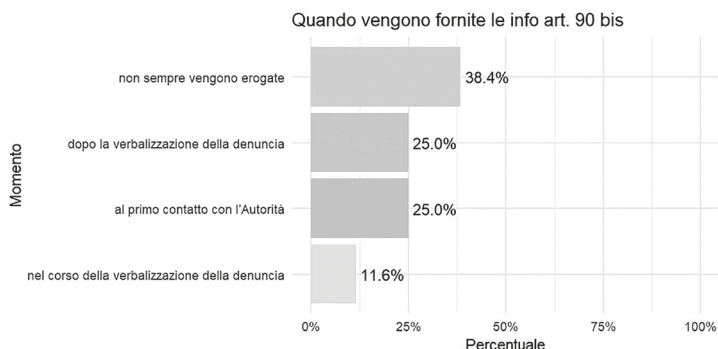
Altro aspetto fondamentale, oltre al momento in cui le informazioni vengono erogate, è quello relativo alle modalità di erogazione (**quesito 24**), argomento di interesse notevole collegato al più generale tema relativo alla modalità di rilascio delle informazioni da parte dell'autorità procedente.

Un primo aspetto concerne la modalità di trasmissione materiale delle informazioni: in questo ambito le informazioni trasmesse dall'autorità emittente devono poter pervenire alla vittima senza alterazioni o dispersioni, ossia il testo deve poter giungere invariato dall'autorità al denunciante.

Un secondo profilo, invece, riguarda una questione di significazione. In questo caso l'informazione fisica cessa di essere tale e diventa messaggio che deve essere riguardato sotto il profilo della sua decifrabilità e comprensibilità. In altre parole, si tratta di assicurare la piena comprensione delle informazioni impartite dall'autorità.

Più in particolare, secondo le risposte fornite (Fig. 19), 8 rispondenti – corrispondenti al 25,00% delle risposte effettivamente date – hanno riportato che le informazioni dell'art. 90-*bis* c.p.p. vengono trasmesse mediante semplice lettura.

Si tratta di una modalità che può presentare due punti di debolezza. Il primo è quello relativo alla ristrettezza dei tempi che caratterizza il lavoro degli operanti, che potrebbero incontrare difficoltà a dedicarsi, in modo chiaro,

Fig. 18. Erogazione informazioni art. 90-*bis*.

alla lettura di un testo esteso come quello dell'art. 90-*bis*. Il secondo punto è quello che riguarda la conformità del testo come trasmesso dall'autorità nei confronti del ricevente. Si può infatti pensare che la trasmissione in forma orale di un testo, sicuramente complesso e articolato, possa incontrare difficoltà di trasmissione fisica.

Il punto di forza che si può individuare nella indicata modalità di trasmissione riguarda il profilo relativo alla decifrazione del significato del messaggio. In tal caso, infatti, qualora il denunciante non sia in grado di comprendere alcuni tratti del testo recitato, può chiedere chiarimenti e spiegazioni all'operante.

59 dei rispondenti – corrispondenti al 52,68% delle risposte effettivamente fornite – hanno riportato che le informazioni dell'art. 90-*bis* c.p.p. vengono fornite mediante la consegna di un documento scritto che riporta il testo di legge.

Dal punto di vista della trasmissione fisica della informazione questa modalità può rivelare un punto di forza: un testo scritto non incontra inconvenienti di trasmissione della informazione, poiché le parole stampate non sono assoggettate a rischi di dispersione o alterazione. Tale modalità, invece, risulta molto più debole e meno funzionale sotto il profilo del messaggio: ovvero il profilo della decifrabilità e comprensione del testo. Se l'operante si limita a consegnare al denunciante (e a dare atto del fatto a verbale) una scheda che riproduce il testo dell'art. 90-*bis* c.p.p. – invero un testo lungo e irto di espressioni tecniche – vi è la possibilità che l'utente (a maggior ragione se non assistito da un difensore) possa non riuscire a comprenderne integralmente i contenuti.

18 dei rispondenti – corrispondenti al 16,07% delle risposte effettivamente fornite – hanno riportato che le informazioni dell'art. 90-*bis* c.p.p. vengono trasmesse in entrambe le modalità, ossia mediante lettura e consegna di un documento che riporta il testo di legge. Si tratta di una prassi molto virtuosa che tiene conto sia delle esigenze di mantenimento della informazione, sia delle esigenze di comprensione del messaggio.

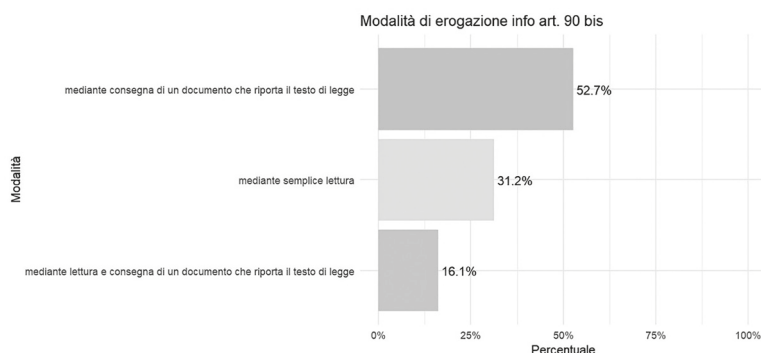


Fig. 19. Modalità di erogazione informazioni art. 90-bis.

Sempre nello stesso ambito si affrontano i profili relativi all'erogazione delle informazioni previste dal punto f) dell'art. 90-bis c.p.p. che riguarda l'informazione in merito alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte (**quesito 25**).

In riferimento alle risposte riportate in Fig. 20, si nota che, su un totale di 240 partecipanti, i rispondenti sono solo 110.

Considerando le risposte, 18 dei partecipanti – corrispondenti al 16,36% delle risposte effettivamente fornite – hanno riportato che l'informazione di cui al punto f) viene solitamente erogata con preciso riferimento alle misure di protezione disponibili per legge. Ciò comporta che, in questi casi, i soggetti operanti indichino le misure di protezione, tanto nella loro configurazione astratta, che rispetto alla loro praticabilità e conformazione concreta, con una prassi decisamente virtuosa. Allo stato però non vi sono elementi (anche per l'impostazione generale che è stata conferita all'indagine) che consentano di verificare se coloro che ricevono il messaggio siano posti in grado di comprendere e abbiano, in effetti, compreso i contenuti concreti delle singole informazioni.

44 dei partecipanti – corrispondenti al 40,00% delle risposte effettivamente fornite – hanno attestato che l'informazione di cui al punto f) viene data in termini generici e senza precisare o spiegare quali siano le misure di protezione concretamente applicabili, limitando in modo evidente l'effettività della garanzia informativa.

14 dei partecipanti – corrispondenti al 12,73% delle risposte effettivamente fornite – hanno attestato che l'informazione di cui al punto f) viene data solo a richiesta della vittima. Si tratta di una prassi che non corrisponde al modello normativo, ai sensi del quale autorità procedenti devono dare contezza delle misure di protezione, senza bisogno di sollecitazione alcuna da parte del denunciante/querelante.

34 dei partecipanti – corrispondenti al 30,91% delle risposte effettivamente fornite – hanno attestato che l'informazione di cui al punto f) non sempre viene erogata.

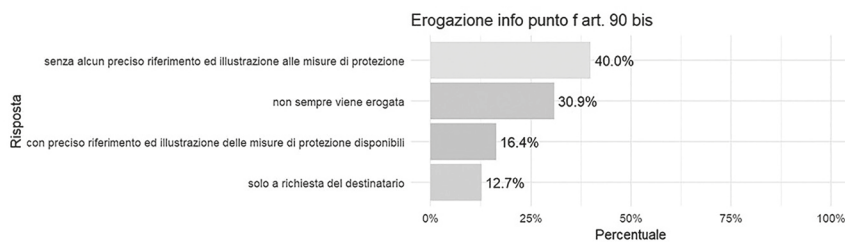


Fig. 20. Erogazione informazioni art. 90-bis punto f.

L'omissione delle informazioni previste dal punto f) può dipendere da inerzia o trascuratezza degli operanti, con una inosservanza patente della norma, ma è possibile anche che sia collegata alla natura del reato denunciato, allorché si tratti di vicende criminose che, per tipologia di reato e circostanze concrete, non presentino rischi di reiterazione in danno della medesima vittima.

Anche al **quesito 26**, relativo ai contenuti delle informazioni erogate di cui al punto p) dell'art. 90-bis c.p.p. (e cioè attinenti alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case-famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato – disposto dal punto p) che non è stato riportato espressamente nel questionario) hanno risposto solo 108 avvocati, mentre 132 non hanno fornito alcuna risposta. Una spiegazione alle non risposte potrebbe essere trovata nell'ignoranza dei contenuti del punto p) oppure in un difetto di esperienza, non avendo l'avvocato mai avuto l'occasione di assistere una vittima nel corso della verbalizzazione della *notitia criminis*.

Come si vede nella Fig. 21, 16 dei partecipanti – corrispondenti al 14,81% delle risposte effettivamente fornite – hanno attestato che l'informazione di cui al punto p) viene data con preciso riferimento alle strutture presenti e operative sul territorio, enumerandone tipologie e caratteristiche.

Ancora più completa è l'informazione riscontrata da 9 dei partecipanti – corrispondenti all'8,33% delle risposte effettivamente fornite – i quali riferiscono che l'informazione di cui al punto p) non solo viene erogata con preciso riferimento alle strutture presenti sul territorio ma accompagnata anche dalla somministrazione alla persona offesa di *brochure* o di altro materiale documentale che illustra, in modo ancora più concreto, la loro presenza, la loro ubicazione e ne fornisce i contatti.

Si tratta di una prassi molto virtuosa: sul punto, però, va precisato che le *brochure* e il materiale documentale, di regola, non sono realizzati dall'autorità, ma vengono prodotti e forniti dai soggetti ai quali fanno riferimento le strutture di cui al punto p). Sarebbe comunque opportuno che, in casi del genere, l'autorità non resti chiusa nella propria autoreferenzialità soggettiva e di ruolo, ma intessa relazioni reticolari e sistemiche con le soggettività che gestiscono (o hanno a che fare) con le strutture.

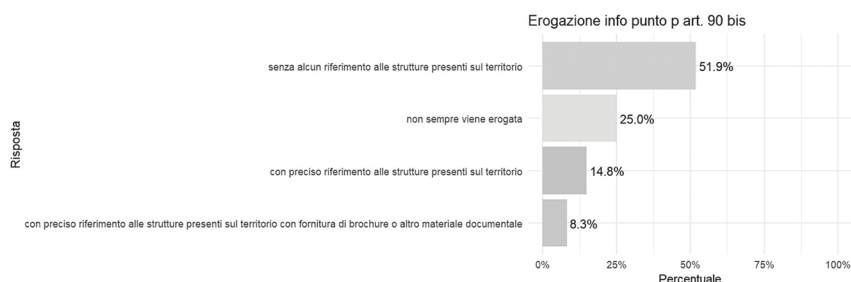


Fig. 21. Erogazione informazioni art. 90-bis punto p.

56 dei partecipanti – corrispondenti all'51,85% delle risposte effettivamente fornite – hanno riportato invece che le informazioni di cui al punto p) vengono generalmente fornite senza riferimento alcuno alle strutture presenti sul territorio di competenza. Si tratta della prassi più diffusa, di certo non virtuosa. In questa circostanza, gli operanti e i verbalizzanti erogano informazioni mutilate e incomplete e anche potenzialmente fuorvianti per la persona offesa.

27 dei partecipanti – corrispondenti al 25,00% delle risposte effettivamente fornite – hanno riportato che le informazioni di cui al punto p) non sempre vengono erogate. La mancata erogazione potrebbe dipendere da inerzia o trascuratezza in capo agli operanti, con una devianza patente rispetto alla norma, ma può essere collegata anche alla natura del reato denunciato, in combinazione con la tipologia dei servizi di assistenza localmente presenti sul territorio: ciò è particolarmente vero per i servizi di assistenza di tipo generalista, che, a differenza dei centri antiviolenza dedicati alle donne vittime di violenza sessuale e relazionale, non sono presenti in modo capillare sul territorio.

Tornando ai diritti informativi della vittima nel loro complesso, è stato chiesto se l'avvocato abbia appreso dalla vittima della mancata erogazione delle informazioni prescritte dall'art. 90-bis c.p.p. (**quesito 27**). Se le precedenti domande erano riferite a un *setting* all'interno del quale il difensore si trovava a fianco della persona offesa in occasione del contatto con l'autorità, in questa ipotesi, invece, il difensore non è ancora stato nominato o comunque non affianca la vittima nell'incontro con l'autorità procedente: anche tenendo conto delle risposte fornite al quesito n. 14, che evidenzia una prassi non residuale in cui il difensore non accompagna la vittima durante la presentazione della denuncia/querela, si tratta di una eventualità tutt'altro che remota.

Prevalgono le risposte in cui viene riferito che non si è mai appreso della mancata erogazione delle informazioni, con un dato che sembra riportare una corretta applicazione dei doveri informativi, ma che potrebbe essere influenzato in qualche misura da uno scarso interesse del difensore della vittima verso questo profilo.

Quanto alle altre risposte (Fig. 22), 27 partecipanti – corrispondenti al 24,77% delle risposte effettivamente fornite – affermano che, secondo la

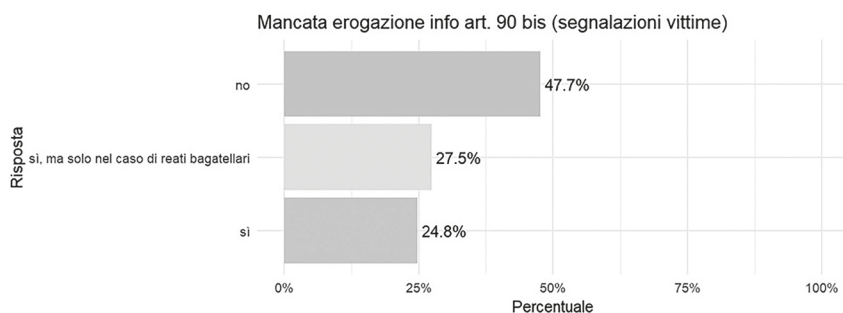


Fig. 22. Mancata erogazione informazioni art. 90-bis.

propria esperienza, le persone offese, da loro successivamente consultate e ascoltate, non hanno ricevuto da parte dell'autorità, in occasione della esposizione della *notitia criminis*, le informazioni prescritte dall'art. 90-bis c.p.p. Va notato che una tale inosservanza degli obblighi informativi, a seconda della gravità del reato e dei bisogni che esso genera in capo alla vittima, può esporre quest'ultima a ricadute estremamente negative.

30 partecipanti – corrispondenti al 27,52% delle risposte effettivamente fornite – hanno attestato la stessa omissione di informazioni, ma quando si proceda per vicende criminose ritenute bagatellari. Se da un lato può prestarsi a minore censura una prassi che – sebbene contraria alla legge – determina la mancata erogazione delle informazioni in caso di reati più lievi, dall'altro lato deve osservarsi come la valutazione sulla scarsa portata offensiva del reato sia rimessa alla discrezionalità della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria. Si tratta di una valutazione che rinvia a figure di reati considerati non gravi sulla base di più criteri: il piano astratto dell'entità della pena comminata, il piano della dimensione offensiva della concreta dinamica criminosa e, infine, quello sociologico relativo all'allarme sociale che il reato suscita.

Si tratta chiaramente di una valutazione complessa, che il legislatore ha voluto evitare per la delicatezza dello snodo informativo e per evitare disparità, prevedendosi un obbligo *ex* art. 90-bis c.p.p. che non è in alcun modo condizionato alla gravità del reato e della vicenda criminosa.

Il d.lgs. n. 212 del 2015 ha realizzato una parziale attuazione della direttiva 2012/29/UE, in quanto si è limitato ad introdurre o ad integrare norme del codice di rito e del relativo regolamento di attuazione che obbligano a informare le vittime rispetto ad una serie di loro diritti presidiati a livello sia processuale sia extraprocessuale, secondo un modello di informazione non episodica, comprensibile, chiara e adeguata (e che vanno, ad esempio dall'abbattimento della barriera linguistica alla promozione di modalità più tutelanti la vittima nel momento in cui riferisce all'autorità giudiziaria; dall'aumento degli obblighi di informazione circa lo stato del procedimento e delle misure applicate al reo all'informazione dell'esistenza sul territorio dei servizi per le vittime). È stato chiesto (**quesito 28**) se queste novità abbiano migliorato la

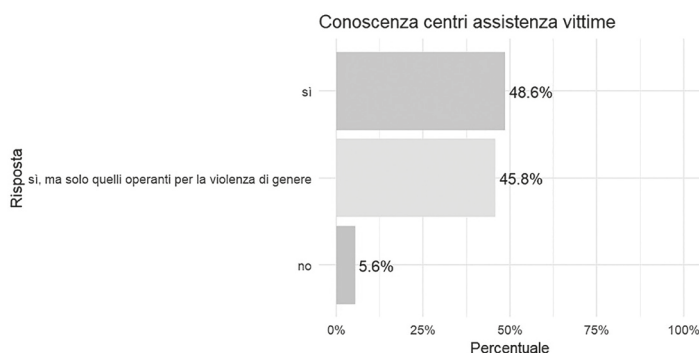


Fig. 23. Conoscenza centri di assistenza per le vittime.

consapevolezza delle vittime. Il 29,73% ha risposto affermativamente. Ciò potrebbe corrispondere all'apprezzamento del dato normativo che aumenta i diritti delle vittime. Il 70,27% invece risponde negativamente o non è in grado di pronunciarsi: questo dato potrebbe essere correlato al fatto che, ad esempio rispetto alle informazioni per le vittime, la mera comunicazione formale tramite prestampato consegnato dalle forze dell'ordine potrebbe non essere sufficiente per una maggiore consapevolezza dei loro diritti².

3.8. I centri di assistenza delle vittime (quesiti 29-33)

L'ultima parte del questionario (**quesiti 29-33**) affronta il tema dei servizi di assistenza alle vittime, esplorando la consapevolezza dei professionisti in merito alla loro esistenza e alla loro operatività sul territorio.

Il primo quesito (**quesito 29**) è volto a verificare se gli avvocati siano a conoscenza dei servizi di assistenza, differenziando tra conoscenza dei centri generalisti e dei centri specialistici per l'assistenza delle donne vittime di violenza. Per i primi non esiste una regolamentazione nazionale, nonostante la loro implementazione sia resa obbligatoria dalla direttiva 2012/29/UE; per i secondi una continua produzione normativa a partire dal 2009, collegata alle azioni di contrasto alla violenza contro le donne, ha determinato una presenza capillare sul territorio nazionale. Fino al 2020 la costruzione dei centri generalisti era inevitabilmente legata alla promozione di progetti locali finanziati da fondazioni private o enti locali. Dal 2021 la legge di bilancio prevede uno stanziamento annuale pari a due milioni di euro, che viene assegnato al Ministero della Giustizia, il quale deve gestirne la ripartizione a livello regionale in vista della realizzazione di stabili servizi generalisti distribuiti in modo uniforme su tutto il territorio.

² In merito agli obblighi informativi che l'autorità procedente deve assolvere nei confronti delle vittime, per ulteriori approfondimenti, v. *infra*, § 4.2, N. Brancati, *I diritti della vittima nell'intervento della polizia giudiziaria*.

Venendo alle risposte in Fig. 23 il 94,39% degli intervistati risponde di essere a conoscenza dell'esistenza dei centri; il 48,60% di quelli generalisti, mentre il 45,79% conosce solo i servizi specialistici in materia di violenza domestica e contro le donne. Il dato evidenzia come quasi la metà degli avvocati che hanno risposto affermativamente non sia a conoscenza dell'esistenza dei servizi generalisti.

Questa conoscenza ancora così circoscritta può essere ricondotta, da un lato, alla mancata diffusione capillare sul territorio dei centri generalisti e, dall'altro, al fatto che essi costituiscono ancora una novità a livello nazionale.

I **quesiti 30 e 31** intendono approfondire la conoscenza della diffusione territoriale dei servizi, che è centrale per il rispetto dei livelli essenziali di assistenza a cui hanno diritto i cittadini.

La maggior parte dei professionisti, pari al 51,40% degli intervistati, non è a conoscenza della presenza dei centri sul territorio perché non esistono ancora (Fig. 24).

Si sottolinea che il 21,50% delle risposte riferisce di una conoscenza "solo per sentito dire": questo dato è importante perché evidenzia lo spazio di miglioramento della conoscenza diretta che potrebbe derivare da una più accurata informazione dei professionisti.

In particolare, si è voluto verificare se, a fronte di una parziale operatività dei servizi generalisti sul territorio nazionale, gli avvocati conoscano in particolare i servizi di Rete Dafne (Fig. 25), un servizio pubblico e gratuito, specificamente dedicato al supporto delle persone che hanno subito un qualsiasi tipo di reato e con ampia diffusione su tutto il territorio italiano (maggiori informazioni al link <https://www.retedafne.it/>). Il fatto che la percentuale di coloro che affermano di conoscere Rete Dafne direttamente o solo per "sentito dire" sia pari al 42,45% potrebbe essere dovuto, da un lato, al recente inizio dell'attività di comunicazione dell'operatività di tali centri agli Ordini degli avvocati e, dall'altro, al mancato riconoscimento legislativo interno che non induce i medesimi a prendere informazioni. Da ciò probabilmente deriva la percentuale negativa di conoscenza del 50,55%.

Infine si è chiesto se i professionisti intervistati avessero mai inviato qualche vittima a un servizio di assistenza (**quesito 32**). L'invio ai centri per le vittime presuppone non solo la conoscenza della loro istituzione, ma anche la consapevolezza da parte del professionista dell'utilità dei servizi: si noti che la percentuale dei professionisti informati dell'esistenza dei centri è maggiore di quella degli invianti, a riprova del fatto che la sensibilità culturale, unita alle esigenze imprescindibili della vittima, giocano all'interno del rapporto fiduciario un ruolo decisivo.

Venendo alle risposte riportate in Fig. 26, prevalgono le risposte positive relative agli invii a un centro "operante contro la violenza alle donne" (27,10% quasi il doppio delle risposte positive degli invii ai centri generalisti pari al 14,02%): la differenza potrebbe anche essere spiegata dalla maggiore

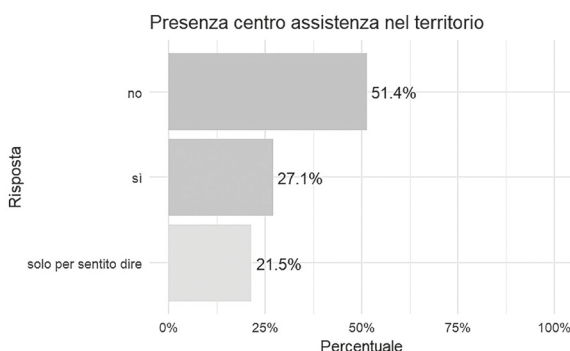


Fig. 24. Conoscenza di centri di assistenza sul territorio.

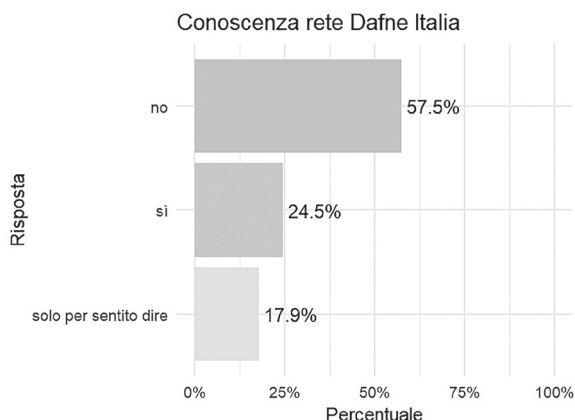


Fig. 25. Conoscenza di Rete Dafne Italia.

diffusione dei centri antiviolenza, oltre che alla più ampia diffusione delle relative informazioni e di una più marcata sensibilizzazione dei professionisti.

Un ulteriore fattore che può indurre gli avvocati a inviare le vittime ai servizi è la verifica degli effetti che l'assistenza fornita produce in capo alla vittima, in termini di riconoscimento dei bisogni, gestione del trauma e di supporto per questioni pratiche extragiuridiche, rendendola più consapevole delle opportunità e dei limiti del sistema processuale e così agevolando il ruolo dell'avvocato. Viene pertanto chiesto all'avvocato se l'invio a un centro abbia effettivamente rafforzato la consapevolezza della vittima (**quesito 33**).

Considerando le risposte in Fig. 27 il numero dei sì pari al 47,73% conferma che la maggioranza dei professionisti nota un arricchimento della consapevolezza delle vittime che si sono rivolte ai servizi.

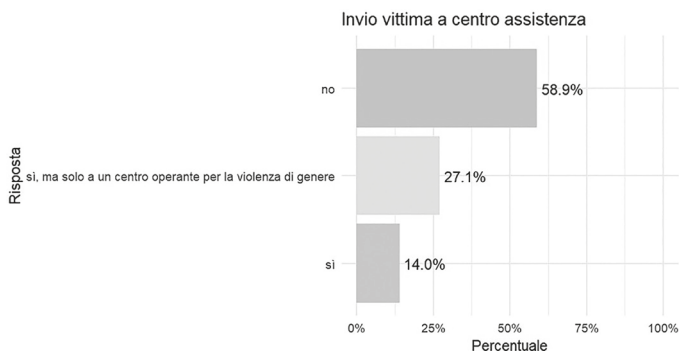


Fig. 26. Invio delle vittime ai centri di assistenza.

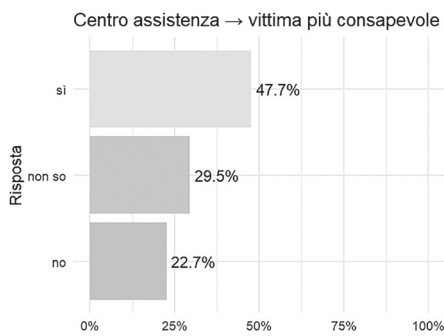


Fig. 27. Effetti sulle vittime dell'invio ai centri di assistenza.

In generale, i dati raccolti suggeriscono che il nodo centrale non sia più – o non soltanto – giuridico, ma culturale: l'attuazione della riforma richiede consapevolezza, conoscenza e un mutamento di prospettiva condiviso tra gli operatori. Il deficit che emerge è, prima ancora che di strumenti, di piena interiorizzazione della nuova disciplina e della sua traduzione in scelte processuali concrete, senza le quali l'innovazione normativa rischia di essere riassorbita nelle prassi consolidate, con un'incidenza solo marginale sull'equilibrio effettivo del sistema. In tale contesto, anche le tradizionali cautele dell'avvocatura rispetto all'ampliamento della tutela della vittima – maturate in un assetto storicamente centrato sulle garanzie dell'imputato – sembrano progressivamente confrontarsi con l'esigenza di una più consapevole integrazione tra le diverse istanze di protezione e garanzia.

4. Gli approfondimenti tematici

4.1. Il coinvolgimento delle vittime di reato e la giustizia riparativa (di Elena Mattevi*)

Tra le istanze che spiegano l'affermarsi di un'attenzione crescente nei confronti della *restorative justice* nel dibattito internazionale – è opportuno ricordarlo in questa sede – vi è il superamento della tradizionale prospettiva di una giustizia penale focalizzata sul reo, a favore di una visione che riconosce al comportamento della vittima e all'espressione della sua volontà un ruolo decisivo, sia nella fase genetica del crimine, sia in quella di definizione delle risposte al reato³. La vittimologia ha dato un contributo di portata fondamentale a questa evoluzione⁴ e la vittima, «la grande dimenticata del problema penale»⁵, ha potuto trovare, anche per questa via, un luogo inedito in cui far sentire la propria voce.

Con queste affermazioni, che ci sono davvero familiari, tanto sono frequenti, passa tuttavia in secondo piano un profilo che in questo quadro è indubbiamente significativo e che attiene alle modalità attraverso le quali gli esiti dei programmi di giustizia riparativa vengono valorizzati in sede processuale.

Se quella della giustizia riparativa, infatti, viene concepita come una dimensione del tutto alternativa a quella della giustizia tradizionale, è facile immaginare che la vittima incontri qualche resistenza in meno alla partecipazione ai programmi: il suo consenso all'incontro non può contribuire in alcun modo a che si creino le condizioni per il riconoscimento di un premio per l'*offender* nell'ambito della giustizia punitiva, misurabile in termini di riduzione del carico sanzionatorio, se non addirittura di sua rinuncia.

Nel momento in cui, invece, i due paradigmi si incontrano, il quadro si complica e il modello disegnato dal d.lgs. 150/2022 offre un esempio cristallino di questa dinamica⁶.

* Ricercatrice TD, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Trento.

³ G. Mannozi e G.A. Lodigiani, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, II ed., Giappichelli, Torino 2025, p. 83 ss.

⁴ Cfr. F. Parisi, *Giustizia riparativa e sistema penale*, Giappichelli, Torino 2025, p. 20 ss. Sia consentito rinviare altresì a E. Mattevi, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, p. 27 ss.

⁵ Definisce così la vittima G. Quintero Olivares, *La cosiddetta privatizzazione del diritto penale*, in *Critica dir.*, 2001, p. 136.

⁶ Per un'analisi della disciplina cfr., tra le opere più ampie, V. Bonini (a cura di), *La giustizia riparativa*, Giappichelli, Torino 2024, *passim*; M. Bouchard e F. Fiorentin, *La giustizia riparativa*, Giuffrè, Milano 2024, *passim*; A. Ceretti, G. Mannozi, C. Mazzucato (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, Giappichelli, Torino 2024, *passim*; nonché L. Bartoli, *La giustizia riparativa al bivio tra comunità e processo*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, p. 932 ss.; V. Bonini, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 102 ss.; M. Bortolato, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, in *Quest. giust.*, 10 ottobre 2022; D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova*

Anche a prescindere dall'esito riparativo – che può portare addirittura a una remissione tacita della querela o a un'attenuazione della pena per i reati procedibili d'ufficio – la mera partecipazione può essere valorizzata in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 15-*bis* o.p., ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione, nonché della liberazione condizionale. La partecipazione al programma, poi, può essere valutata come condotta susseguente al reato, ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p.

Questi effetti favorevoli alla «persona indicata come autore dell'offesa» sono tangibili e si possono spiegare alla luce dell'esigenza rieducativa che permea di sé il sistema penale e che può dirsi soddisfatta per altra via, in questo specifico caso.

Nel quadro descritto, i dati del questionario che sono stati esaminati si prestano ad essere agevolmente interpretati. I tempi non sono ancora maturi perché possa dirsi acquisita una consapevolezza sufficiente in tema di *restorative justice* da parte degli avvocati, visto che più del 40,00% di coloro che hanno risposto non hanno ancora sviluppato un pensiero compiuto. È tuttavia più facile per loro comprendere l'utilità di un programma di giustizia riparativa per l'autore (43,06%), quando lo difendono, rispetto all'utilità per la vittima da loro assistita (32,41%).

Seppur auspicabilmente non esclusiva, la logica premiale può essere di incentivo alla partecipazione dell'*offender*, mentre essa può esercitare un condizionamento in senso negativo sulla vittima, che comunque deve rinvenire altrove le buone ragioni per partecipare ad un percorso di *restorative justice*.

Il primo ostacolo, per la vittima, potrebbe essere superato attraverso la definizione di una pluralità di risposte al reato che siano in grado di valorizzare in chiave premiale il percorso di responsabilizzazione intrapreso dalla persona indicata come autore dell'offesa. Tra queste opzioni dovrebbe rientrare anche la giustizia riparativa, ma solo qualora la vittima in carne ed ossa, titolare del bene giuridico offeso, sia disposta a partecipare. Qualora il consenso non ci sia, altre soluzioni dovrebbero essere offerte all'autore che intenda avvalersene, con il coinvolgimento della comunità di appartenenza (lavori di pubblica utilità o attività di volontariato, strettamente collegate alla natura dell'offesa arrecata con la condotta criminosa, condotte riparatorie unilaterali).

Per questa via la vittima non sarebbe disincentivata a partecipare dalla prospettiva di garantire al reo un premio – che l'autore potrebbe vedersi riconosciuto comunque – ma potrebbe concentrarsi solo sui propri bisogni di ascolto e di riconoscimento.

giustizia penale, Cedam, Milano 2023, *passim*; L. Eusebi, *Giustizia riparativa e riforma del sistema penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 9 ss.; M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in *www.sistemapenale.it*, 2 novembre 2022; F. Parisi, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte I. «Disciplina organica» e aspetti di diritto sostanziale*, in *www.sistemapenale.it*, 27 febbraio 2023; P. Maggio, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. Aspetti di diritto sostanziale*, *ivi*.

Sarebbe importante che le vittime – accompagnate dai servizi di assistenza a loro dedicati – comprendessero quanto l'occasione di incontro offerta dalla *restorative justice* potrebbe essere fruttuosa per iniziare a lasciarsi il passato alle spalle, guardando al futuro con una nuova fiducia, che può derivare anche dall'aver finalmente espresso la propria volontà in una procedura – non giudiziale – di codefinizione delle risposte all'offesa penale.

In questo percorso non è facile trovare argomenti che siano insuperabili, anche perché le conseguenze che un reato provoca nelle vittime sono diversificate.

Uno studio di carattere psicologico, che è stato condotto alla fine del decennio scorso, ha evidenziato quanto i dati a riguardo siano contraddittori⁷.

Se è vero che spesso i reati violenti generano conseguenze più gravi sulla vittima di quelli contro la proprietà, l'affermazione non può essere generalizzata. Ci sono reati minori (*"minor crimes"*) che producono effetti devastanti su alcune categorie di persone.

Non è possibile stabilire una relazione fissa tra il titolo di reato e il grado di offesa per la vittima. Per gli effetti che si producono, conta molto il contesto e la relazione esistente tra i soggetti coinvolti.

Se cambiano le conseguenze può cambiare anche il programma riparativo da attivare, con il coinvolgimento o meno della comunità di cura. La decisione finale spetta alla vittima, che dovrebbe essere resa edotta della flessibilità degli strumenti a disposizione.

Una criminologa belga si è soffermata poi nel dettaglio sulle ragioni che più frequentemente inducono le vittime a partecipare ad un percorso di giustizia riparativa⁸.

In primo luogo, si menziona "il riconoscimento". La *restorative justice* promuove il riconoscimento della vittima, delle sue ragioni, come persona che merita un trattamento adeguato da due prospettive: quella del sistema e quella della persona indicata come autore. Solo in questo contesto, del resto, la persona offesa può essere parte attiva nel promuovere un'assunzione di responsabilità da parte di quest'ultimo: una responsabilità condivisa e non imposta gerarchicamente. "Il riconoscimento" è, in sé, "*restorative*".

In secondo luogo, si ricorda il contributo che le vittime spesso vogliono dare per rendere la società più sicura, aumentando negli autori la consapevolezza delle conseguenze del delitto. L'autrice ricorda molti studi in cui si valorizza questa prospettiva solidaristica. Le persone offese non si sentono in gioco da sole, ma come parte di una comunità che è stata ferita dal reato e vogliono contribuire a renderla migliore. Si parla di "*prosocial motives*".

In questo quadro, anche gli eventi avversi possono sollecitare comportamenti altruistici. Certo, l'immagine offerta è qui molto diversa da quella, ben

⁷ D. Bolivar, *Restoring Harm. A Psychosocial Approach to Victims and Restorative Justice*, Routledge, London-New York 2019, p. 311.

⁸ T. Van Camp, *Victims of Violence and Restorative Practices. Finding a voice*, Routledge, London-New York 2014, p. 130 ss.

più conosciuta, della vittima che cerca solo vendetta, ma entrambe le prospettive possono coesistere nella variabilità dell'essere umano.

Infine, si ricorda quanto importante sia per l'attivazione di un programma il rapporto che si instaura col mediatore e il lavoro che viene svolto dai professionisti della giustizia riparativa negli incontri preparatori. La procedura seguita non è secondaria. Questa fase è importante tanto quanto quella dell'incontro vero e proprio, perché solo se le vittime si sentono accolte sono in grado di esprimere la fiducia che è necessaria per poter accettare di dialogare con la persona che, almeno nella loro visione, è responsabile della sofferenza che provano.

In conclusione, una notazione imprescindibile. Il questionario ci restituisce una domanda forte di formazione. È significativo in tal senso il numero di avvocati che non hanno ancora un'opinione compiuta su come impatteranno sulla professione i programmi di giustizia riparativa (44,44%), ma soprattutto il numero di coloro che pensano che sarebbe necessaria una formazione specifica in materia (73,29%).

È compito delle università, innanzitutto, adoperarsi per erogarla, instaurando un dialogo continuo con tutti gli interlocutori del mondo della giustizia, a partire proprio dagli avvocati, che sono particolarmente vicini alle vittime e alle persone indicate come autori dell'offesa e che possono quindi offrire loro alcune imprescindibili informazioni preliminari su di un paradigma di giustizia ancora poco conosciuto.

4.2. *I diritti della vittima nell'intervento della polizia giudiziaria* (di Nunzia Brancati*)

La restituzione dei dati oggetto del convegno consente un'analisi che evidenzia, nel comparto avvocatura, i livelli di conoscenza delle tutele normative rivolte alle vittime, intese in senso generale, ovverosia non inquadrabili in specifiche categorie e/o "vulnerabili".

Ritengo che, anche per le forze dell'ordine, che apprendo qui saranno analogamente destinatarie di somministrazione di questionari in materia, presumibilmente emergeranno delle punte di preparazione professionale più avanzate (ad esempio negli uffici che hanno competenze specialistiche, sia presso le articolazioni dipartimentali, che sul territorio, presso le Questure, ovvero, rispettivamente della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e delle sezioni dedicate della Squadra Mobile o della Divisione Polizia Anticrimine), in un più ampio panorama in cui la conoscenza dei livelli di protezione e di informazione risulta caratterizzata da assenza di omogeneità e si presenta, per così dire, "a macchia di leopardo", nella misura in cui la maggior parte degli uffici aperti all'utenza sono distribuiti capillarmente sul territorio e non incardinati presso articolazioni centrali e specialistiche.

* Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli.

Analogamente, dai risultati di ricerca restituiti, appare netto il *gap* conoscitivo delle tutele praticabili rispetto a quanto si rileva per le vittime di violenza domestica e di genere, i cui livelli di attuazione e specificità di previsione possono apparire come paradigmatici e pertanto come finalità cui tendere, in un'ottica di analogia.

Fermo restando quindi che l'obiettivo di una rete di tutela che funzioni realmente è anche l'uniformità dei livelli di protezione offerti al cittadino sul territorio, secondo una prospettiva, per così dire, orizzontale, occorrerà in primo luogo investire su un adeguato standard di formazione che sarà necessario garantire agli operatori di polizia, allorché incontrino le vittime o debbano innanzitutto riconoscerle, oltre che di aggiornamento dei medesimi.

Ciò premesso, appare quindi utile qualche riflessione in ordine alla capacità degli operatori stessi di riconoscere i bisogni delle vittime, essendo, tale aspetto – unitamente alla necessaria conoscenza normativa – leva motivazionale fondamentale per garantire una reale presa in carico delle stesse, cui potranno corrispondersi adeguate risposte. È evidente, infatti, che, in ragione di un ventaglio piuttosto ampio di azioni possibili (in particolare sotto il profilo della informazione) ciò che diventa dirimente per la presa in carico è innanzitutto la prospettiva di futura esposizione a rischio, in particolare, di rivittimizzazione.

Va rimarcata di nuovo, a mio giudizio, la rilevante attenzione che viene destinata dal legislatore alle vittime di violenza domestica e di genere, quale bussola per orientare gli sforzi possibili anche in riferimento ad altre categorie di vittime. E ciò non al fine di sottolineare – ancora una volta – la distanza tra i diversi presidi di tutela, ma per utilmente parametrare la protezione da destinare a tali vittime.

Anche in un contesto che già da molti anni risultava fortemente regolamentato, come quello della violenza intrafamiliare e sulle donne, in verità, gli obblighi di informazione e presa in carico della vittima sono stati metabolizzati, come assoluta priorità dell'operatore di polizia e delle istituzioni in genere, solo in tempi assai più recenti – in particolare a partire dalla legge c.d. codice rosso (l. 19 luglio 2019, n. 69) – e cioè da quando si è imposto un cambio di prospettiva e di azione della tutela, fondato non più sull'accertamento esclusivo della responsabilità dell'autore, ma spostato sulla valutazione del rischio cui resta esposta la vittima.

E invero, emerge come ciò che rimarca una sostanziale caratterizzazione dei casi di violenza domestica e di genere sia soprattutto l'esposizione della vittima a un rischio costante e protratto nel tempo. La vittima, infatti, in ragione dei legami familiari e/o affettivi con l'autore, resta esposta alla vittimizzazione reiterata. La relazione familiare violenta “sistematizza” uno squilibrio permanente, in cui uno stesso autore ed una stessa vittima restano avvinti e quest'ultima nel tempo viene esposta alla reiterazione aggressiva, che peraltro può assumere proposizioni “escalative”.

È quindi il rischio concreto cui è esposta la vittima – in termini di sicurezza personale ed inviolabilità della persona – che impone all'istituzione, in

questo caso alle forze dell'ordine, di "prendere in carico" la stessa, entrando nel suo vissuto e attuando le cautele disposte a tutela per legge.

E così, sia i tempi per incardinare il procedimento penale, che per svolgere le prime indagini, si sono fortemente contratti, in una logica di estrema urgenza (sottolineata dall'espressione "codice rosso", appunto), finalizzata anche alla valutazione delle esigenze cautelari connesse alla salvaguardia e sicurezza della vittima in prospettiva del pericolo di reiterazione del reato.

La previsione di un binario privilegiato per la definizione dei procedimenti iscritti per reati afferenti alla violenza sulle donne e domestica è confermata dalla modifica di due norme delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: *in primis* l'art. 127 che prevede la necessità di comunicare al Procuratore Generale presso la Corte d'appello, con cadenza trimestrale, i dati relativi ai procedimenti iscritti di cui all'art. 362-*bis* c.p.p. (la norma che, come detto, prevede una crono scansione cautelare di non chiaro rilievo, quanto meno processuale) dati che, almeno semestralmente, in un'ottica verticistica dei rapporti tra magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, andranno comunicati al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione; inoltre l'art. 132-*bis* che, come noto, disciplina i criteri di priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi, ai quali sono stati aggiunti quelli per reati di cui agli artt. 387-*bis*, 558-*bis*, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, I comma, numero 1, e II comma, 583-*quinquies*, 593-*ter*, 609-*bis-octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, III comma c.p.

Più recentemente ancora, con la l. 24 novembre 2023, n. 168 (c.d. legge Roccella), la contrazione dei tempi di indagine si è ulteriormente rafforzata, con l'introduzione dell'art. 362-*bis* c.p.p., ove è previsto che il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione della notizia di reato a carico dell'indagato, valuti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di misure cautelari e, nei venti giorni successivi al deposito della richiesta, il giudice per le indagini preliminari provveda sulla suddetta richiesta.

Altresì, è stato imposto che, fin dalla prima assunzione di denuncia o querela, la polizia giudiziaria valuti il rischio di reiterazione concretamente ricorrente, sulla base delle circostanze emerse, attivando immediatamente con comunicazione al Prefetto della provincia, servizi di vigilanza a favore della vittima.

Ed ancora, con riferimento agli obblighi informativi, la vittima deve essere informata sui centri antiviolenza disponibili sul suo territorio e, se lo richiede, deve essere messa in contatto con una struttura. Quindi va anche guidata la procedura di informazione e presa in carico da parte dei centri antiviolenza tramite un invio che viene gestito direttamente dalle forze dell'ordine.

In proposito, si segnala la modifica del comma 1 dell'art. 11 (lett. b) del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, ove si prevede l'obbligo per le forze dell'ordine – ma anche per i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche – di fornire alle vittime di una serie di reati le informazioni sui centri antiviolenza presenti sul territorio provvedendo a metterle in contatto con gli stessi. La disposizione in

commento amplia l'ambito oggettivo di applicazione anche ai reati di tentato omicidio (art. 575), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqies*), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-*ter*).

Numerosi sono infine, poi, gli obblighi di informazione specificamente previsti nelle fasi successive all'assunzione della prima notizia e soccorso, quindi dalle indagini preliminari e fino alla esecuzione della sentenza eventuale di condanna del reo o del prevenuto (se si tratti di applicazione di una misura di prevenzione).

Tale strutturato assetto di obblighi informativi specifici, quindi, trova puntuale applicazione poiché ormai l'attenzione delle forze dell'ordine si è spostata – in virtù delle modifiche legislative intervenute – sul fronte della presa in carico della vittima in ragione della sua esposizione a rischio di recidiva.

Si potrebbe concludere che, a fronte di un ampio ventaglio di azioni possibili a tutela delle vittime – intese aspecificamente – richieste dalla direttiva 2012/29/UE, che costituisce un testo di riferimento già da molti anni, in particolare sul piano degli obblighi informativi, le azioni concretamente e dettagliatamente prescritte in ambito violenza di genere e domestica si pongono non come un paradigma cui tendere indiscriminatamente, ma come necessità imposta per casi specifici in cui la legge espressamente lo preveda e quale ricaduta della torsione complessiva del sistema delle tutele verso la valutazione del rischio cui è esposta la vittima.

Se lo scopo della direttiva, quindi, è quello di «garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate», a mio giudizio l'esperienza applicativa in tema di violenza di genere e domestica evidenzia come determinati obblighi informativi si giustifichino quale livello minimo di protezione solo per i contesti in cui è il legislatore stesso a ritenere integrato in astratto un rischio per la vittima.

4.3. *La tutela indennitaria della vittima di reati intenzionali violenti (di Fabrizio Giorcelli*)*

La riparazione del danno prodotto alla vittima dal reato, secondo la letteratura scientifica, può avvenire a livello interiore, relazionale ed economico, tenuto conto che in alcuni casi il danno per la vittima può essere integralmente o parzialmente irreparabile⁹. Sia i testi di *soft law* che la dottrina¹⁰ evidenziano l'importanza di servizi idonei che possano favorire tali forme di riparazione.

È evidente che queste forme di riparazione non dipendono solo da interventi istituzionali, ma sono assicurate anche attraverso rapporti informali o

* Avvocato del Foro di Vercelli, consulente Rete Dafne Torino ETS.

⁹ A. Ceretti, *Giustizia riparativa*, in www.ristretti.it/giornale/numeri/42008/riparativa.htm.

¹⁰ M. Bouchard, *Vittime al bivio*, Edizioni il Melangolo, Genova 2021, p. 102 ss.

grazie alla rete di relazioni della stessa vittima; in alcuni casi la riparazione è offerta dai comportamenti del responsabile anche tramite contatti informali con la vittima.

La normativa europea, al fine di favorire la possibilità per le vittime di poter riparare gli aspetti interiori e relazionali, con la direttiva 2012/29/UE prevede l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione delle vittime dei servizi per la loro tutela; inoltre individua nella giustizia riparativa uno strumento utile per la riparazione relazionale del danno.

Diversamente la direttiva 2004/80/CE prevede l'obbligo per gli Stati membri di istituire fondi statali che si surrogano al condannato al risarcimento/indennizzo della vittima qualora egli sia impossidente o non identificato.

Tenuto conto di questi diversi profili di riparazione la nostra legislazione interna evidenzia le seguenti situazioni:

- i servizi per le vittime non hanno ancora una disciplina organica ad eccezione di qualche norma di diritto sostanziale e processuale;
- la riforma Cartabia con il d.lgs 150/2022 ha introdotto la disciplina organica dei centri di giustizia riparativa¹¹;
- il fondo per le vittime di reati intenzionali violenti è stato introdotto con la legge 122 del 2016.

L'indagine statistica, da cui prendono spunto queste rapide note, ha inteso esplorare la conoscenza e l'utilizzo da parte degli avvocati del fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti istituito con la legge 122 del 2016, concentrandosi sui dati emersi: la quasi totalità degli intervistati non conosce il fondo o comunque non lo utilizza per una percentuale pari al 91%, mentre solo il 9% ha presentato richiesta presso il fondo con esito positivo nel 6,2% dei casi e negativo nel 2,8%. Questa scarsa conoscenza tra gli avvocati può avere una pluralità di motivazioni culturali, economiche e pratiche.

Aspetti culturali

La normativa europea ha introdotto nel dibattito culturale due elementi innovativi.

Il primo: si inizia a comprendere che i diritti e i bisogni delle vittime possono trovare risposta non solo nel processo o, comunque, nel mondo giudiziario, ma anche altrove: gli operatori giuridici italiani, per lungo tempo, hanno continuato a ritenere che solo il sistema giudiziario dovesse rispondere a tutti i bisogni delle vittime (si veda, ad esempio, il dibattito sviluppatosi in occasione della modifica dell'art. 111 della Costituzione) e la riparazione economica fosse esclusivamente a carico del reo con conseguente vittimizzazione secondaria per impossidenza del responsabile o di archiviazione per essere ignoto l'autore del fatto.

¹¹ E. Mattevi, *Gli avvocati e la normativa in tema di vittime di reato*, in questa rivista.

Il secondo: ora gli stati membri devono mettere a disposizione di tutte le vittime i servizi di assistenza in maniera eguale e non discriminatoria, lasciando loro la scelta se utilizzarli o meno. Se a livello euro-unitario l'universalità dei servizi e dei fondi per le vittime è un dato assodato a partire dagli anni '80 del precedente secolo¹², in Italia lo è diventato solo negli ultimi tempi ed in modo non affatto scontato: se si analizza la normativa interna in materia di diritti delle vittime rispetto alla riparazione economica, si osserva come l'obiettivo del legislatore è limitato alla compensazione delle perdite economiche subite dalla vittima o, in caso di decesso, dai suoi prossimi congiunti per la eliminata o diminuita capacità lavorativa conseguente al reato. A questo principio fanno eccezione solo singole tipologie di vittime di reato che, secondo l'opinione del legislatore, necessitano di una maggior tutela, creando così un sistema discriminatorio a parità di pregiudizi patiti dalle vittime.

Aspetti economici

Vi sono poi due aspetti economici che possono influenzare sia l'avvocato nel consigliare di perseguire la strada dell'accesso al risarcimento/indennizzo sia la vittima nel non volerlo percorrere.

Il primo elemento è l'obbligatorietà di una preliminare decisione giudiziale che riconosca la responsabilità del reo e che fissi il *quantum* risarcitorio dovuto per poter presentare domanda di accesso al fondo.

Inoltre, dopo avere ottenuto una pronuncia sull'*an* e sul *quantum* del risarcimento da parte del giudice, nel caso in cui il reo sia identificato e non abbia avuto accesso al patrocinio a spese dello Stato, si deve esperire l'esecuzione forzata nei suoi confronti prima di poter presentare la domanda.

Si obbliga, quindi, la vittima che vuole accedere all'indennizzo a sopportare i costi per la costituzione di parte civile o per l'attivazione di un processo civile: molte vittime potrebbero non essere nelle condizioni economiche che consentano loro di affrontare questi costi per la fase processuale e per quella esecutiva.

Per molti reati la vittima può accedere al patrocinio a spese dello Stato solo se il suo reddito è inferiore a € 13.659,64 annui e solo nelle ipotesi di cui all'art. 76 comma 4-*ter*¹³ e 4-*quater* del Dpr 115/2002 è prevista l'ammissione al patrocinio della vittima a prescindere dal reddito di cui si è titolari.

Si sottolinea un ulteriore aspetto paradossale che potrebbe influenzare l'avvocato nel consigliare o meno di ricorrere allo strumento del fondo: la vittima, che ha avuto la quantificazione del danno risarcitorio nel processo, dovrà, per procedere all'esecuzione forzata, far dichiarare le sentenze di condanna quali titoli esecutivi. Tuttavia, i costi per ottenere il titolo esecutivo sono calcolati sulla

¹² M. Bona, *Vittime di reati violenti intenzionali ed indennizzi: la corte di Cassazione condanna lo stato Italiano*, in <https://www.mbolaw.it/vittime-di-reati-violenti-intenzionali-e-indennizzi-la-corte-di-cassazione-condanna-lo-stato-italiano/>.

¹³ Tali norme fanno riferimento ai reati di omicidio, violenza sessuale, maltrattamenti e altri reati commessi nelle cd. relazioni strette.

somma indicata dalla sentenza e, paradossalmente, non sulla somma che verrà concessa come indennizzo, nettamente inferiore perché basata su criteri fissi.

La scelta di obbligare la vittima a sopportare i costi processuali e di esecuzione forzata non è condivisa da molti sistemi giuridici europei laddove, invece, lo Stato concede il risarcimento/indennizzo alle vittime prima che la sentenza di condanna o di definizione del giudizio civile passi in giudicato, salva successiva surroga nell'esecuzione nei confronti del responsabile per recuperare le somme pagate. Anche nel nostro ordinamento, vi sono leggi per singole categorie di vittime o per specifici eventi particolarmente rilevanti in cui la vittima può ottenere il risarcimento/indennizzo previa verifica della veridicità del fatto accaduto, senza dover attendere il passaggio in giudicato del processo penale e/o di quello civile. È quindi possibile coniugare le esigenze di controllo della veridicità del fatto lamentato dalla vittima senza obbligarla a sopportare i costi di partecipazione al processo penale e/o civile.

Il secondo elemento potrebbe essere la difficoltà per l'avvocato, a fronte di una sentenza che condanna a un risarcimento del danno molto più elevato, di proporre l'accesso ad un fondo che riconosce una somma spesso molto inferiore a quanto stabilito in sentenza. È, infatti, del tutto prevedibile il rifiuto della vittima di fronte ad una forma di indennizzo molto simile alla beneficenza¹⁴ piuttosto che ad un indennizzo; si ritiene che l'avvocato abbia comunque quantomeno il dovere, derivante dall'art. 27 del codice deontologico, di illustrare l'esistenza del fondo e le condizioni di accessibilità, lasciando poi la scelta alla vittima se utilizzarlo o meno.

Aspetti pratici

Tra la vittimizzazione e l'ottenimento dell'indennizzo possono passare anche anni stante la necessità che, prima di potere accedere all'indennizzo statale, la sentenza di condanna penale o civile divenga definitiva, e si esperisca l'esecuzione forzata nei confronti del responsabile, salvo le eccezioni sopra evidenziate. L'elemento temporale è decisivo sulla valutazione di utilità dell'indennizzo sia da parte delle vittime che dei loro avvocati, poiché la mancata tempestiva risposta può portare le vittime a scelte obbligate e ad occasioni perse. Vi sono vittime che, a fronte della perdita di un congiunto, sono riuscite a sopravvivere economicamente solo grazie all'apporto della famiglia allargata e questo crea un senso di sfiducia profondo nei confronti delle istituzioni che, se unito alla quantificazione dell'indennizzo, può influire sulla decisione di lasciare perdere il procedimento amministrativo diretto al suo conseguimento non per mancanza di bisogno economico, ma per il tempo necessario a conseguirlo.

¹⁴ V. Bonini, *Indennizzo statale delle vittime di reati intenzionali violenti: ancora un richiamo dalle istituzioni europee*, in <https://www.questionegiustizia.it/articolo/indennizzo-statale-delle-vittime-di-reati-intenzionali-violenti-ancora-un-richiamo-dalle-istituzioni-europee>.

Sul fondo di indennizzo si sono formate due correnti di pensiero all'interno dell'avvocatura: c'è chi ritiene che, rispetto al vuoto indennitario da parte dello Stato precedente il 2016, la somma comunque ridotta e di complicato ottenimento sia un elemento positivo di riparazione economica e, soprattutto, di riconoscimento della vittima da parte dello Stato; altri, invece, ritengono che le difficoltà economiche e pratiche di ottenimento prevalgono sull'utilità delle somme così ridotte perché rappresentative di un mancato riconoscimento della vittima se non di una nuova vittimizzazione secondaria.

La rimozione degli ostacoli culturali e pratici unita al superamento degli ostacoli economici attraverso un meccanismo di surroga dello Stato delle vittime nei confronti del responsabile potrebbe portare ad un maggiore ricorso al fondo indennitario, tenuto anche conto della giurisprudenza europea che pretende indennizzi tendenzialmente congrui rispetto ai danni patiti. Sul punto l'approvazione dalla proposta di modifica¹⁵ della direttiva 2012/29/UE, potrebbe costituire un grande miglioramento anche in relazione al funzionamento del fondo.

¹⁵ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio della Commissione Europea del 12 luglio 2023 recante modifica della direttiva 2012/29/UE, approvata in via definitiva dal Parlamento europeo il 20 maggio 2026.